Digitized by Google

Pack. LXI-11

Digitized by Google

52.33

Digitized by Google

QUESTIONE

Se, ed in qual modo da Dio venga la Sovranità temporale, il potere cioè nel Principe di comandare su tutti gl' individui esistenti nel suo Stato, ed il dovere in questi di obbedire. (1)

Risoluta da Monsignor Luigi Ugolini Vescovo di Fossombrone.

Secondo la = Teoría dello stato naturale sociale opposta, *dall' insigne scrittore Carlo Lodovico de Haller*, alla supposizione di uno stato civile fattizio.

NAPOLI

Quanto mai importante egli è il risolvere giustamente una tal questione, dacchè intorno ad essa invalsero non poche opinio-

(1) L' espressioni *Sovranità, autorità sovrana o suprema, pienezza di potere, potere sommo, maestà* sono di loro natura sinonime, ed indicano il loro

ni, e queste o empie, o false! A scioglierla debitamente ci sembra opportuno l'accennare quelle e queste, piucchè l'attenerci rigorosamente alle regole dell'arte oratoria.

Rispetto alla prima parte della questione è abbastanza noto, che Giuda Galileo (primo rivoluzionario nell'Era cristiana) non da Dio riconobbe la Sovranità negl'Imperatori pagani. Ritenendo egli, che rapporto a' Giudei il solo padrone, il solo imperante in terra fosse Dio, insegnò che i principi gentili niun dominio legittimo avessero su di loro, sicchè agli Ebrei convertiti alla Fede cristiana lecito non fosse a quelle sottomettersi. Molto meno da Dio fecero derivare la Sovranità i Gnostici, sedicenti illuminati e sapienti (quanto mai antichi sono questi titoli pomposi, ed illusorj!) i quali col pretesto di libertà cristiana bestemmiavano qual altro ritrovato del diavolo ogni principato, ogni dominazione, sforzandosi i-

rapporto sociale con altri uomini che sono sotto alla loro dipendenza; sebbene la parola maestà propriamente e letteralmente significa quel che v'e di più grande = Sinonime pur sono l'epressione *indipendenza*, *libertà perfetta*, *libertà*, *politica*, e queste denotano più particolarmente l'esistenza personale dei Principi: Noi impiegheremo le une e le altre, secondo che ognuna, atteso il complesso ed il legame del senso, servirà a meglio spiegare il nostro pensiero.

noltre di rendere sospetti di questa pestilenziale dottrina i Cristiani presso i gentili. Neppure da Dio riconobbero il potere supremo i Donatisti, gli Anabattisti, ed altri simili eretici, allorchè per amore al libertinaggio (colorito parimente col titolo di cristiana libertà) additarono, che si dovesse togliere di mezzo, massime tra i Cristiani, ogni supremo comando in terra, o che si dovesse ripetere da un Dio sdegnato. Fra i nemici del potere sommo al certo mostrossi eziandío Lutero, allorquando, seguendo le tracce de' precedenti eresiarchi predicò = *Liberi sumus ab omnibus* = *deponendos esse potentes de sede* = insegnamento questo, cui non tardarono uniformarsi in modo raffinato Calvino, e non pochi de' suoi seguaci. A questi empj nemici dichiarati della sovranità basta opporre l' autorità di Diodoro, di Apollonio, di Omero, di Terenzio, di Salustio, di Cicerone, oltre a tanti altri simili, che citar si potrebbero, dai quali si ha, che tutti i popoli riconobbero il supremo potere e le leggi sovrane dalla Divinità. (2)

(1) Vedi Tamagn. let. a. contr. Spedalieri § 114. e seq. non che De Haller Tom. 2 .pag. 2. 31. e seg.

Passando a parlare delle opinioni false, cetto è che la loro falsità deriva dalla idea erronea ch' ebbero i Pubblicisti, e Giureconsulti filosofi, non che alcuni Teologi e Canonisti intorno all' origine degli Stati. I Pubblicisti antichi (tra quali *Grozio* per primo, *Sydney*, *Loke*, *Puffendorf*, *Boemerio*, ed altri sino a Montesquieu) riguardo alle società *semplici*, *piccole*, *e private*, come la *conjugale*, *paternale*, e *di famiglia*, ammisero che fossero e sieno di origine naturale, provenienti cioè dall' andamento, dal corso, dalle leggi fisiche e morali della natura; ma in quanto alle società grandi, agli Stati cioè, ch' essi chiamano società *composte*, *pubbliche*, *città*, *Repubbliche* credettero che nascessero da convenzioni tra i Capi di famiglia. Supposero, cioè, che questi da principio vivessero senza rapporti sociali, senza leggi positive, in uno stato perciò di uguaglianza, e di perfetta libertà o indipendenza, stato quindi estrasociale da loro chiamato *di natura*; e che col tratto del tempo, affine di conservar la pace coll' unione delle forze, e procurare la generale felicità costretti fossero di riunire le forze e passare allo stato di società per mezzo di un contratto sociale (ciò che appellano *pactum unionis*) formando tra di loro una *civile riunione*, una specie *di so-*

cietà di assicurazione, una *Comunità*, una *Corporazione*, *a dir breve una Repubblica*. E siccome, dicono, la comunità (il popolo) non avrebbe potuto utilmente esercitare la sua autorità, perchè non avrebbe potuto comodamente adunarsi nella totalità dei suoi membri ad ogni occorrenza, nè procedere quindi a deliberazioni collettive, dietro alle quali si sarebbe conosciuta la *volontà generale* nella uniformità, o nella maggioranza de' voti; perciò dovettero scegliere, e determinare uno o più individui in Capi, in Regnanti, o Rappresentanti (lo che chiamano *pactum subjectionis*) delegando, trasferendo, ed alienando ad essi il suo potere, la sua autorità, e ciò *perpetuamente* ed *irrevocabilmente* (giusta l'opinione de' più) a meno di un patto espresso, di una legge fondamentale, di una costituzione stabilita nella fondazione dello Stato. In tal guisa secondo questi Scrittori nacquero tutti gli Stati, e così venne instituito quel Principato, quella Signoria, quell' Imperio, quella Podestà suprema, ch' essi chiamano *civile*, *pubblica*, *politica*. Ammisero quindi, che in ragione dell' origine, e della natura del potere si distinguano essenzialmente tra di loro le sudette *società private*, e gli *stati*, ma non la Monarchia, e le Repubbliche, perchè quella e queste,

sortirono, secondo essi, dai patti degli uomini, e tanto nelle Repubbliche, che nelle Monarchie indistintamente, il potere fu *delegato o trasferito*. Ora parlar potressimo de' moderni sofisti (quasi tutti rivoluzionarii e quasi tutti increduli, come Rosseau, Sieys, Fichte, ~~Kant~~, ed altri) i quali sognarono, che quel medesimo contratto sociale, che i Pubblicisti antichi finsero avvenuto tra i capi di famiglia, seguisse tra tutti gli uomini indistintamente; perchè tutti al pensar loro, vivevano da principio in uno stato di eguaglianza e di piena indipendenza, talchè qualunque società piccola o privata, e la grande, pubblica o gli stati, e quindi la scambievole dipendenza tra gli uomini, l' autorità paterna, e perfino la soggezione del figlio nella fanciulezza, tutto avesse origine dalle leggi, e dalle instituzioni umane, nulla attribuendo all' Autore della natura. Dir potressimo, come il sovrano potere secondo loro è formato della somma delle particelle del potere particolare da ciascuno del popolo ceduto e delegato; che tal potere, o per lo meno la sua origine è nel popolo, vale a dire nell' universale dei sudditi, siccome quelli che colla loro riunione fondarono lo Stato; che la massa del popolo è il vero

Sovrano, il vero Padrone, il *summus Imperans*, sicchè in essa tutta risieda la reale *maestà*, ed i Principi non sieno che *servi* o *impiegati* de' loro popoli; che il medesimo potere essendo solamente *confidato* o *delegato* al Principe, il popolo puó toglierlo non solo allorquando egli ne faccia un cattivo uso, o ch' egli infranga le condizioni essenziali del patto sociale, ma tutte le volte che lo stima giusto onde collocarlo in altre mani; che la Costituzione dello stato è una *machina* che si puó cangiarla quando si voglia. Il numero per altro di questi tali Sofisti è ristretto talmente, ed i loro delirj sono tali, che non meritano alcun trattenimento, o confutazione.

Simile all' opinione dei Pubblicisti antichi rapporto all' origine degli Stati fu quella di varj Teologi, o Canonisti, e perciò quasi del medesimo parere furono questi intorno all' origine della Sovranità, come or ora esporremo. Avvertiamo intanto, che dall' ipotesi fatta dai suddetti Publicisti, Teologi, e Canonisti circa l'origine degli Stati, scorgesi bastantemente, in ultima analisi, che addottar dovesserò in sostanza il principio della *sovranitá del popolo*, o della Comunitá *civile* (sebbene non nel senso de' Sofisti) ritenendo tuttavia, che dall' alto ripeter si debba il supremo potere, che ai Prin-

cipi eletti dal popolo venisse e venga da Dio la Sovranità. Ma in qual modo viene ella da Dio? Eccoci alla seconda parte della grande controversia. Dacchè aveano essi adottato quel principio, doveano certo sforzarsi di conciliarlo coi testi della Scrittura, dai quali in termini semplici e chiari si ha, che Iddio costituisce i Re; che fonda e trasferisce gl' Imperj; che gli Stati, il potere de' principi vengono da Dio, e di conciliarli segnatamente col famoso testo dell' Apostolo, giusta il quale non solo il potere dei Principi, ma eziandio quello degli altri Superiori, p. e. dei capi di famiglia, anche il potere dei particolari, come meglio in appresso, viene direttamente dal Cielo = *Non est potestas nisi a Deo* „ *quae autem sunt a Deo ordinatae sunt.*

Dapprima que' testi furono interpretati in un modo assurdo, credendosi che lo stesso Dio in un certo talquale modo *immediato, sopranaturale, e miracoloso* avesse stabiliti i Principi, e siffatta interpretazione fu data, ad onta che la Storia non ne offerisce esempio alcuno. Alcuni, come *Zeiglerio*, lo *Strikio*, il *Pey*, ed altri ammisero, sí, che gli Stati nascessero mediante la formazione delle Comunità, e che queste dovessero eleggere una o più persone in Regnanti; ma poi sostennero che al Principe elet-

to, non dagli Uomini, ma da Dio *immediatamente* venisse il potere supremo. Altri all'opposto non trovando espresso nella Sacra Scrittura, che da Dio venga *immediatamente* il supremo potere, sostennero che da lui venne in quantochè concesse all'uomo (tra gli altri doni naturali) il diritto di costituire il Principe e il Magistrato, e di collocare la così da loro detta *pubblica podestà* in uno o più individui per l'osservanza della giustizia, e dell'equità, per la salute, e felicitá comune. Altri con Gersone opinarono, che la Sovranità viene da Dio in quantochè ha conceduto agli uomini i lumi, e le regole necessarie per istituirla ed esercitarla, o la facoltà, e il diritto di assoggettarvisi. Altri con Almain costituirono il fondamento della temporale podestà in un titolo creato, come la successione, l'elezione, l'eredità, la vendita, o permutazione, e nella divina approvazione, dicendo, che allora il Principe divien legittimo Signore, quando Dio approva il dominio a lui conferito dagli uomini per qualcuno di detti titoli. (1) La maggior parte però de' Pubblicisti antichi sep-

(1) Vedi il Bianchi, della potestà della Chiesa. Lib. 1. Muzzarelli Emil. disingan. Tom. 1. pag. 154 e seq. e Tom. 2. pag. 27. e seq. Fuligno 1794. per Tomassini.

pe inseguare semplicemente, che venne, e viene da Dio in quantochè approvò Egli, ed approva, (per la pace, tranquillità e sicurezza di tutti,) il Principato, l'istituzione cioè o elezione dei Principi per parte del popolo; ed è quanto dire (come dissero comunemente) che Iddio ha stabiliti i Principi, perchè ha permesso, che fossero eletti dal popolo = *Deum imperia approbasse, ordinationem esse mediatam.* (1) La Sovranità dunque per loro è una *ordinazione divina* in quanto venne da Dio approvata, ed in pari tempo ordinazione *umana* in quanto all'origine, organizzazione, istituzione insomma. Que' Teologi, e Canonisti, i quali attribuirono l'origine degli Stati alle convenzioni sociali degli uomini, credettero di meglio conciliare col principio della sovranità del popolo le divine Scritture insegnando, che il potere supremo venne da Dio *immediate*, *proxime*, et *radicaliter* alla moltitudine, alla Corporazione del popolo, alla Comunità *civile*; e *mediate*, *ac remote* all'individuo, o Collegio, o Senato prescelto in Principe, perchè a questi dal popolo ven-

(1) Vid. De-Haller tom. 1. pag. 233. not. 1. Heinec. de offic. hom. et civ. lib. 2. cap. 6. §. 14., e dietro a Lui, lo Zalling. Norc., ed altri de Jur. Gent.

ne ceduta, donata, trasferita la Sovranitá medesima. Cosí è che per essi la Sovranità è di diritto *divino* considerata in se, nella Comunità; ed insieme di diritto *umano* guardata negli uomini, che elessero il Principe, e ad esso trasferirono il potere supremo (1). Certo è d' altronde, che questi autori col ripetere la Sovranità dall' alto (ognuno giusta la sua opinione) intesero ripeterla da Dio come *Autore della natura.* Intesero dire cioè, che siccome Iddio creó l' uomo colla tendenza alla felicità possibile anche in questa vita, d' onde poi in esso la brama della conservazione e sicurezza del proprio individuo con tutti gli altri suoi diritti naturali, o acquisiti; siccome a conseguire tai fini aveva egli bisogno di riunirsi e vivere stabilmente in societá; e siccome la società non sarebbe stata nè ordinata, nè durevole, nè proficua senza l' esistenza di un potere superiore sempre presente ed accessibile, il quale avesse fatta osservare la giustizia, e procurata sempre in un colla pace la generale felicità; perciò, dicono, posto *il fatto degli uomini*, posta cioè la loro simultanea associazione, il contratto sociale, Iddio vol-

(1) Ved. gli Autori sopracitati, e specialmente il Bianchi, Muzzarelli, e lo Spedalieri.

le il potere sommo in taluni, e la sommissione ed obbedienza in tutti gli altri. Questo è il senso, questi sono i motivi, questi sono i fini, pe' quali secondo le riferite opinioni (poco diverse tra loro) Iddio o conferí immediatamente ai Principi il potere sovrano, o accordò al Genere umano il diritto d' istituire iPrincipi, o quello instruì per la organizzazione degli Stati, o approvò l' elezione dei Principi, o pe' quali la sovranità è di diritto o d' origine *divina* non solo, ma *umana* eziandio. (1)

Niuna peraltro di dette opinioni può seguirsi, non essendo in alcun modo ammisibile la base su' cui poggiano, l' ipotesi cioè o finzione di un primitivo contratto sociale, della formazione degli Stati con altrettante Comunità *civili*. Siffatto sistema invero trovasi primieramente in manifesta contradizione colla storia di tutti i tempi e di tutt' i popoli; e vale a dire, che secondo le storie dell' universo, niuna Monarchìa, niuna Repubblica formossi mercè un' associazione simultanea d' individui, e mercè la delegazione o traslazione del potere. A declinare la forza di questo argomento, i moderni partigiani del decantato diritto pubblico filoso-

(1) Ved. gli Autori succitati.

fico universale si appigliarono alla distinzione dell' origine *storica*, e dell' origine *giuridica*, o *razionale* degli Stati; ammisero cioè, che secondo le storie il loro sistema è falso, ma che secondo la retta ragione gli Stati hanno *potuto* o *dovuto* formarsi tutti da un contratto sociale; distinzione questa a tutta ragione dal nostro Autore posta in ridicolo, e tra le follíe. In secondo luogo vedesi in oggi da Lui addimostrato, che il preteso abbandono dello stato di natura, la formazione di un contratto sociale arbitrario, o fattizio, sia che si consideri o come un fatto, o come un ipotesi, o come un ideale, non è che una chimera falsa, impossibile, contraddittoria (1). Volendosi parlare singolarmente dell' opinione quasi comune, la quale ripete la Sovranità da Dio nel senso, che Iddio approvasse ed approvi l' elezione del Principe fatta, o che sarebbero per fare gli uomini, assai bene nella sua profondità osservò De-Haller, che = secondo questa strana interpretazione, non vi sarebbe più alcuna differenza tra la natura e l' arte, tra ciò che viene da Dio, e ciò che deriva dall' uomo. In tal modo sarebbe anche Dio, che avrebbe fatto tutt' i nostri abiti, per-

(1) Tom. 2. pag. 94. e seg.

chè ha permesso, che fossero stati fatti dai sartori. (1) Da siffatta interpretazione ne verrebbe l' altra assurda conseguenza di dover dire, che Iddio avrebbe approvata ed approverebbe l' elezione de' Principi inetti non solo, come ammette Bohemero (2); ma ben anche cattivi, empj, e sacrileghi. A scansare tale illazione non valerebbe il dire, che Iddio conferma ed approva il Principato *in genere*, considerato in se, e che vuole si obbedisca anche ai Principi discoli, col permettere soltanto che regnino, ma non gli approva, nè gli instituisce *in specie*, non valerebbe il dire piú brevemente, che Iddio approva il Principato, ma non *tutti* e *singoli* i Principi; poichè non di rado sarebbe incerto, se, e qual Principe sarebbe stato da Dio approvato, o sarebbe per approvare, e quindi se, e qual Principe mai sarebbe legittimo.

Rigettate pertanto queste opinioni come onninamente false per le ragioni che accennammo, e per diverse altre, che a causa di brevità tralasciamo; rigettata in particolare la distinzione del potere *naturale* e *delegato*, o *donato*, o *ceduto*, o *trasferito*, e

(1) Tom. 2. pag. 94. et seq.
(2) Jus. pub. univ. cap. Lib. 1. Cap. 2 §. 26. not. 1.

quindi anche la distinzione del potere *privato e publico* voluta, ed insegnata dai Grozianì conseguenza della origine da loro supposta *umana, o fattizia* degli Stati; ed addottata all' incontro la mirabile *teoria dello stato naturale sociale*, stabilita dall' insigne Autore diciamo, che il potere del Principe (la Sovranità) non è altrimenti un potere *fattizio, nè delegato, nè alienato, nè trasferito*, ma un potere *naturale, proprio, personale*, al pari di quello, che gli Avversarj riconoscono nelle sunnominate private società, *conjugale* cioè, *paternale, di famiglia, erile,* e simili, cosicchè il potere *naturale* sia come ne' Capi di queste società, cosí ne' Capi degli Stati; e diciamo ancora, che tanto il potere degli uni, quanto degli altri viene *immediatamente* da Dio in un con que' doni, beneficenze, grazie, con que' tali mezzi *naturali* insomma, mercè i quali ogni uomo (siccome vedremo) può, più o meno, comandare, secondo però una regola, che pure *immediatamente* viene da Dio per l' impiego, ed esercizio di qualsivoglia potere, piccolo o grande che sia. In altri termini diremo, che ogni potere, ogni dominio, non solo quello dei Principi, ma ancora quello dei particolari è una conseguenza dello stabilimento di-

vino, che nel creare gli uomini, loro diede, per mutuo vantaggio, forze diverse, ed ineguali, e conseguentemente anche fortune acquistate, beni esteriori ineguali, da usarne secondo la legge morale di giustizia e di benevolenza, secondo la divina volontà. In tal senso poi, e non altrimenti intendiamo dire, che ogni potere, dall' infimo sino al sommo, viene da Dio come *Autore della natura*, come *Creatore cioè di tutte le cose*, come *Autore delle naturali leggi fisiche e morali*, e come *libero Distributore de' suoi doni.*

A sviluppare pertanto queste nozioni, ed a fondare il nostro assunto, ci proponiamo di provare

1. Che in forza di una *sola* legge naturale, ogni potere, o dominio, o impero, o diritto di comandare, generalmente parlandosi non consiste in altro, se non se in una superiorità naturale, o dicasi in un maggior grado di naturale potenza, ossia facoltà, in se utile, mercè la quale uno può soddisfare ai bisogni di un' altro, il quale o manca di quella potenza, ovvero la possiede in un grado inferiore; d' onde gli è duopo da quello dipendere per aver soccorso, ajuto, assistenza, protezione.

In altri termini equivalenti affermiamo, che ogni impero o dominio tra gli uomini risulta da una sola legge universale della natura portante questo, che allorquando un uomo trovandosi superiore rispetto ad altri in qualche facoltà, ne usa a benefizio e vantaggio di chi nè abbisogna, quegli può comandare, questi obbedir deve.

In termini ancor più chiari diremo, che ove il potere di uno, e il bisogno dell' altro si rincontrano, ivi per conseguenza necessaria della naturale ed universale legge dell' ineguaglianza e diversità delle forze, facoltà e potenze tanto *fisiche*, che *intellettuali*, o *morali*, dei mezzi in somma da Dio ripartiti tra gli uomini a loro scambievole vantaggio, si forma un rapporto sociale, in virtù del quale l' autorità diviene il partaggio del primo, e l' obbedienza o la dipendenza quello del secondo.

2. Che parlando in particolare, il carattere distintivo, e costitutivo del potere de' Principi è la libertà completa, la sua indipendenza da ogni altro umano giudizio: talchè questa indipendenza, propriamente parlando, sia un diritto naturale esclusivo, che di un uomo fa un Sovrano.

3. Che a questo diritto, e grado primitivo d' indipendenza ogni uomo può giungere con mezzi e diritti *naturali*, *pro-*

prj, *personali*, e perciò *giusti*, *legali*, *legittimi*.

4. Che anche la regola per l' uso o impiego del potere tanto dei Principi, che dei particolari, viene immediatamente da Dio, ed obbliga del pari tutti gli uomini a misura del medesimo potere, e degli oggetti, ne' quali può esercitarsi; tanto che in ultim' analisi Iddio è il solo Signore e l' uomo ubbidisce alla volontà divina, e non all' umana.

§ I.

Osserviamo qui tosto, che le parole *impero*, *dominio*, *o dominazione*, *o signoria*, *giurisdizione*, *e potere*, si possono usare promiscuamente, e tutte indicar possono il diritto, che *in atto* taluno ha di comandare. A parlare però con ogni precisione, e giusta la teoria in discorso, il termine *potere*, (piú comunemente usato) indica il fondamento, e la base, su cui poggia l'autorità, ovvero indica la radice (1) il fonte, la causa, da cui sorge ne' casi par-

(1) La radice, la fonte, la causa, consiste, siccome vedremo, nei mezzi che uno ha di giovare agli altri, segnatamente poi nelle ricchezze, nel valore o coraggio, e nella scienza.

ticolari il diritto di comandare, ed al tempo stesso indicar può eziandio i mezzi, che uno ha di rendere efficace la sua autorità, di costringere cioè il subordinato alla dovuta obbedienza, al suo dovere. Notiamo altresì esser certo per tutt' i Pubblicisti, che come a costituire una società qualunque richiedesi essenzialmente l' autorità da un canto, e il dovere di obbedire dall' altro; così è necessario del pari, che ogni autorità sia fondata e poggi sopra un qualche potere; onde far valere l' autorità stessa; e perciò la questione tra noi e i Grozziani si riduce soltanto a sapere, se il potere sovrano sia un potere *naturale, proprio* e *personale*, quale per essi è (almeno in parte) il potere nelle società semplici e private; oppure un potere *delegato*, *ceduto*, *donato*, *trasferito* dalla comunità, dalla moltitudine degli uomini, dal popolo in una parola.

Volendoci ora avvicinare alla proposta questione, crediamo di non far torto ai sullodati Pubblicisti, Canonisti, e Teologi col dire, che non fu mai essa discussa, meno poi risoluta a dovere prima del profondo nostro Scrittore; perchè avanti di Lui non furono abbastanza osservate in proposito due cose principali: Primo che in grazia soltanto della forza della natura, o a meglio dire

mercè la diversità dei mezzi tra gli uomini, l'autorità non nasce, se non dalla superioritá degli uni, e dal bisogno degli altri; lo che non essendosi osservato, neppur si vide, che in conseguenza dei mezzi ineguali ripartiti tra gli uomini a loro mutuo vantaggio da Dio, da Lui viene immediatamente ogni impero, o dominio, non solo quello dei particolari, dei Capi delle società private, ma ben anche quello dei Principi. Secondo, che anche la regola per l'impiego o esercizio di qualsiasi potere, piccolo o grande che sia, viene da Dio *immediatamente*, ed obbliga, mediante cioè la legge di giustizia e di carità, tutti gli uomini indistintamente, tanto che in ultim' analisi, ed a parlare con ogni esattezza, Iddio è il solo *Signore*, e l' uomo obbedisce alla volontà *divina*, non già all' *umana*.

Ora l' esperienza ed il fatto universale della natura prova assai bene il nostro primo assunto, che l' autorità cioè nasce nei casi particolari dal bisogno degli uni, e dalla superioritá dell' altro; imperciocchè mentre forma essa e produce da se sola i rapporti sociali, i legami, le relazioni tra gli uomini mercè la disparità e diversità delle loro forze fisiche e morali, dei loro mezzi, stabilisce in pari tempo, (in conseguenza dei

mezzi ineguali da Dio ripartiti tra gli uomini a mutuo soccorso, ajuto, a mutuo vantaggio insomma) in ognuno di essi il dominio e la dipendenza, la libertà e la servitù. La natura, ripetiamo, forma e produce i rapporti sociali tra gli uomini mercè l' ineguaglianza dei mezzi. Diffatti essa non fè sortire dal suo seno gli uomini tutti ad un tempo, come i funghi, ma per via di riproduzione, ed in società. Formato il primo sociale rapporto col nodo conjugale, vengono i figli *successivamente*, e non *simultaneamente*. Il figlio tosto rimane soggetto alla più bisognosa debolezza, sebbene però sotto la salvaguardia e garanzia del più antico e più gran potere, che è la patria potestà, non che dell' amore il più tenero, qual è quello dei genitori. Col crescere dell' età, crescono nel fanciullo eziandio i bisogni a segno tale, che rimane egli sottoposto alle tre specie de' *primarii*, ed *universali* bisogni umani, al bisogno cioè dell' *alimento*; a quello della *difesa* o *protezione*; ed a quello della *sana dottrina* (1).

(1) Dalle ricchezze perciò vennero gli Stati e principati *patrimoniali*, dal valore i Principati *militari*, dalla scienza gli *spirituali*, o *ecclestastici*, mezzi tutti questi, o poteri venuti immediatamente da Dio, come meglio in appresso.

Neppure l' uomo adulto và esente dalla legge della necessità e del bisogno, mentre la natura anche tra gli uomini maturi, robusti, ed anche nel vigore degli anni, ha ripartito alcune forze, ed alcune facoltà diversificate all' infinito; e questa ineguaglianza produce la differenza dei mezzi acquistati di fortuna, di proprietà, che tutti sono i frutti delle facoltà, e potenze *innate* ricevute da Dio come Creatore, ed Autore di tutte le leggi. Niuno evvi difatti che possa fare a meno degli altri, poichè niuno evvi, che provveder possa del tutto alle proprie indigenze, che bisogno non abbia del suo simile più o meno, più di rado, o più di frequente, or per un oggetto, or per l' altro. Quindi si vide sempre nel mondo, e sempre vedrassi in esperienza, che presto o tardi il povero ha bisogno del ricco per vivere, ed il ricco del povero a risparmio di molte pene nella sua condizione; che il debole ha bisogno del forte ond' essere sostenuto, ed il forte del debole onde ritrarre da questi servigi e vantaggi per altri motivi. Il iovane senz' esperienza non crede egli, non obbedisce all' uomo saggio per essere istruito, e condotto nel sentiero della sua vita? Il saggio stesso come potrebbe darsi con libertà e quiete alle sue ricerche, e meditazioni sul vantaggio proprio ed altrui, senza

l' ajuto, l' assistenza e la confidenza di taluno? L' ammalato non ha egli bisogno del medico per ristabilirsi in salute, ed il medico non ha egli bisogno, diremmo quasi, dell' ammalato onde con una giusta e prudente esperienza perfezionarsi nella sua professione? La natura dunque in forza della legge del bisogno, volle anche tra gli uomini adulti un cambio di ufficj, di prestazioni, di soccorsi, e volle dare motivi ed occasioni a non poche convenzioni *individuali* (e non *simultanee*) di servizio, d' onde poi sortono nuovi e numerosi rapporti, e legami, allargando essa così, ed estendendo i vincoli della società da *uomo* a *uomo*, da *famiglia* a *famiglia*, e collegando per conseguenza una famiglia ad un' altra, o più famiglie ad una sola. Nè potea essere diversamente, essendo impossibile lo ammettere, che ogni uomo fosse padre di famiglia, ed avesse tanto da poter vivere col prodotto dei suoi beni, come del pari non sarebbe possibile, che ogni padre di famiglia fosse sufficiente a se stesso, e non avesse bisogno di dipendere da alcuno.

Oltre alla necessità *assoluta*, che a forza spinge l' uomo ad associarsi, evvi ancora la necessità *morale*, il desiderio cioè, la proclività, la tendenza innata, ed invincibile, che ogni uomo sente alla beatitudine pos-

sibile anche in questa vita; poichè un tale desiderio, una tale tendenza porta l' uomo a delle riunioni (non certamente simultanee) a cento, e mille altre convenzioni individuali di servizio, di soccorso, di ajuto, di prestazioni per procurarsi una vita più dolce e piacevole, più commoda ed agiata; d' onde poi nascono altrettanti rapporti, o *comuni*, ed *ordinarii* di servizio, di dipendenza cioè, di servitù *particolari*, o *straordinarii* (1).

Ora la natura nel produrre i rapporti sociali colla legge della disparità, e diversità delle forze, costituisce insieme, come dicemmo, il dominio, e la soggezione, l' autorità e la dipendenza. Nel modo stesso, *sono pa-*

(1) La dipendenza e servitù *particolare*, o i rapporti sociali *ordinarii*, e *comuni* di servizio sono quelli, che con diverse, e scambievoli obbligazioni ora *naturali*, ora *convenute* sotto differenti titoli hanno gl' inservienti, gli operaj, gl' impiegati, i coloni di un semplice e privato proprietario, e coloro, che dimorano sulle di lui possessioni: non *ordinarj* poi, non *comuni*, non *particolari*, ma *straordinarii*, e diremo quasi *pubblici*, sono que' rapporti, che pure sotto differenti titoli, e con diverse e scambievoli obbligazioni, del pari ora *naturali* ora *convenute* hanno gl' inservienti, gl' impiegati, gli uffiziali, i ministri degli Stati o sovrani (siano individuali, siano collettivi), e quelli che dimorano ne' rispettivi loro territorii; rapporti sociali peraltro quelli e questi, che differiscono tra di loro *pel solo grado*.

role dell' Autore, „ che la natura forma dei „ legami tra gli uomini, mercè la diversità „ de' loro mezzi e de' loro bisogni; essa „ stabilí anche necessariamente in ognuno „ di essi il dominio e la dipendenza, la li- „ bertà e la servitù, senza dei quali quei „ rapporti non potrebbero sussistere. Per u- „ na conseguenza di mezzi ineguali ripartiti „ ti tra gli uomini, e per il loro scambievole „ vole vantaggio, essa rende gli uni dipen- „ denti, gli altri indipendenti, servi gli uni, „ liberi gli altri. Il fanciullo di piccola età, „ il debole, l' ignorante non vanno essi sog- „ getti di loro natura, in proporzione dei „ loro bisogni? Il potente, il ricco, il saggio al „ contrario non son essi naturalmente liberi in „ proporzione dei mezzi che hanno ricevuti „ dalla natura? Cosí, ai nostri giorni, come „ negli andati tempi, il marito comanda alla „ propria moglie ed ai proprj figliuoli; il pa- „ drone ai suoi servi, il capitano ai suoi commilitari, l' institutore ai suoi discepoli, il „ capo di famiglia agli abitanti della sua „ casa, il proprietario di fondi ai suoi do- „ mestici, ed a tutti quelli che stanno nel- „ le sue terre. Ma v' è di più; un solo „ individuo può riunire molte di queste „ qualità; sarà al tempo stesso padre, capo „ di famiglia, generale, dottore, e proprie- „ tario di fondi; eserciterà per conseguenza,

„ sotto questi diversi titoli, una più estesa „ autorità su di un più gran numero d' uo- „ mini. „

Ma perchè, chiediamo ed osserviamo qui, perchè, su quale appoggio, per qual causa, per qual titolo si esercita in questi casi sí diversi, in questi rapporti di diverso genere, l' impero, il dominio, l' autoritá? L' uomo, risponderemo coll' Autore, regna sulla sua moglie, perchè ei l' ha scelta, perchè l' ha presa a proteggere, perchè ordinariamente l' alimenta, ed in generale perchè la vince in ispirito ed in forze fisiche. Il padre governa i suoi figliuoli non solo, perchè gli van debitori dell' esistenza, e del mantenimento della loro vita, ma anche perchè è loro superiore in età, in sapere, in forze *etc*, e perche essi in ogni istante hanno bisogno del suo potere. Il Padrone comanda i suoi servi, perchè può nutrirli, e pagarli, perchè mercè la sua fortuna loro somministra l' abitazione, il mantenimento, ed i diversi altri piaceri della vita, che non saprebbero procurarsi senza di lui. Il Generale dà gli ordini ai suoi compagni d' armi, perchè li vince in destrezza, in forza, e ricchezze per pagare i loro servigj; ed essi per loro parte non possono fare a meno nè della sua protezione, nè del salario che ne ricevano. Il maestro esercita un' autoritá sopra i suoi allievi, perchè è

loro superiore nella scienza, e nell' arte di cui hanno bisogno. Perchè gli ammalati si sottomettono all' impero del medico? Perchè si conformano ai suoi ordini, se non a cagione della sua superioritá nella conoscenza delle malattie, o de' rimedii, o per motivo de' loro bisogni? Che se gli stessi medici riescono qualche volta a trionfare de' patimenti degli uomini, non accade ciò forse perchè oppongono alla forza della malattia una forza superiore col cercare di fortificare la potenza nemica? Perchè i litiganti accorrono presso un giureconsulto, e sagrificano secondo i suoi consigli il lor tempo, il lor denaro, e le loro proprie condizioni? Onde nasce quest' autoritá se non dal bisogno degli uni, o dalla superioritá dell' altro? Si apran gli occhi, facciasi attenzione all' esperienza giornaliera, a questi fatti ordinarj appena osservati dagli uomini, appena dai filosofi stimati degni di qualche considerazione, e vedrassi quello che gli stessi filosofi non hanno mai voluto osservare e vedere, cioè, che in ciascuno di detti casi, il marito, il padre, l' uomo di esperienza, il padrone, il capitano, l' artigiano, il proprietario, il medico, il giureconsulto, comanda, sí, per diversi titoli e cause; ma tutti per *un piú alto grado di potenza*, per una *superioritá naturale in qualche utile facoltá*, che gli altri ub-

bidiscano per un bisogno di nutrimento, di protezione, d' insegnamento o direzione, che corrisponde a quella superiorità di potere, e trovasi per suo mezzo sodisfatto, e sollevato: vedrassi, che la natura con una sola sua legge, grande ed indistruttibile, dà l' *impero* al *piú forte*, a colui cioè, ch' è *superiore ne' mezzi* per giovare gli altri; o in altri termini dicasi ancor piú precisamente, che ove il potere ed il bisogno s' incontrano, ivi per disposizione della natura si forma un rapporto, in virtú del quale l' autorità diviene il partaggio del primo, e l' obbedienza, o la dipendenza quello del secondo; rapporto il quale non è meno conforme assolutamente alla giustizia, ed all' interesse delle due parti (1).

Vero è, che i rapporti tra uomini fatti, derivanti da contratti di soccorsi, o di servizj, taciti o formali, non sono cosí stretti, cosí *immediatamente* formati dalla natura, come lo sono le relazioni di famiglia; che atti umani vi concorrono; che la scambie-

(1) Si può veramente, nota l' Autore, questa chiamare una convenzione, poichè si presume, che il debole abbia acconsentito alla dipendenza la quale torna in suo vantaggio. Ma questo ci sembra una sottigliezza del tutto ricercata, e come se si dicesse esservi contratto tra l' uomo, ed il sole per esserne riscaldato, o illuminato; o tra noi ed il freddo per abbigliarci più caldamente. Tom. 2. pag. 176.

vole volontà venga manifestata sovente da segni visibili, e l' ogetto delle prestazioni è variabilissimo; ma tuttavia l' essenza della cosa resta la stessa. Giacchè come nelle relazioni di famiglia, così in quelle risultanti da detti contratti individuali, espressi o taciti, la superiorità naturale in qualche facoltà, per se utile, è la base di tutto ciò, che chiamasi autorità impero, dominio, ed il bisogno è quel che porta il nome di soggezione, di subordinazione, di dipendenza, o di servizio (1).

Per non eccedere di troppo i limiti della presente discussione, ci riportiamo all' Autore onde scorgasi come ad esso solo riuscisse di addimostrare colla maggior certezza l' esistenza di questa legge della natura; di svilupparla mirabilmente; di mostrarla senza velo in tutta la sua maestà; di provarne l' universale impero; di distinguerla dall' abuso della forza; di rendere la sua saggezza, la sua bontà evidente ai dotti come agl' ignoranti; e di dissipare insieme le insulse difficoltà fattesi contro la medesima legge (2). Rimarchiamo bensì, che questa stessa legge fu riconosciuta, *almeno di pas-*

(1) Tom. cit. pag. 103.

(2) Vedasi l' eccellente Cap. 13. in tutta la sua estensione.

saggio, da Scrittori sacri e profani. Tra i primi abbiamo „ *Manus fortium dominabitur: quae autem remissa est tributis serviet. Prov.* 12. 24. *Dives pauperibus imperat, et qui accipit mutuum, servus est foenerantis. Ibid.* 22. 7. *A quo enim quis superatus est, hujus et servus est.* 2 *Petr.* 2. 19. Nei secondi si legge „ *Sempiternae et communi omnium lege receptum est, inferiores parere praestantioribus.* Dionig. D'Alic. „ *Naturae est enim potioribus deteriores submittere.* Senec. „ *Æquum est debiliora pro naturae suae modo subjici potentioribus.* Cic. de Offic. Lib. 1. cap. 6. *Wielland.* si è di più avvicinato a questa verità nella sua ingegnosa dissertazione sul *diritto divino della sovranità. Mercurio Alleman.* Novembre 1777, e nel suo viaggio nell' Eliso. Oper. complet. 7. 48. pag. 248. e seg. Anche gli avversarj di questo principio, nota l' Autore, quelli che fan sempre sentire sciocche ed inette delamazioni contro l' impero del più forte (di cui non seppero o non vollero approfondire il vero senso) pur tuttavia lo riconoscono sovente come di passaggio tostochè hanno de' lucidi intervalli. La saggezza a loro si presenta in su la strada, ma giammai sanno essi approfittarne (1).

(1) Tom. 2. pag. 178.

Essendosi pertanto addimostrato, che dalla sola legge della disparitá e diversità delle forze fisiche e morali, o dei mezzi e dei bisogni tra gli uomini non solo nascono vincoli, legami, relazioni sociali, ma per necessaria conseguenza eziandìo il dominio da un canto e la dipendenza dall' altro; potendo i bisogni variare e cessare col cangiamento ed acquisto delle forze; essendo impossibile, che gli uomini si trovino del continuo ed incessantemente nella medesima dipendenza o libertà, nel medesimo grado di libertà o di dipendenza, si inferisce naturalmente, che o si parli di società *semplici* e *private*, o di società *grandi*, vale a dire degli stati, non *tutti* e *singoli* gli uomini potevano essere ugualmente liberi o ugualmente dipendenti; che non dovevano cioè trovarsi in sociali rapporti o vincoli eguali, e pei medesimi titoli, nè a vicenda tra di loro (1) nè verso il superiore immediato, nè verso il Sovrano. Che anzi certo è all' opposto, che per andamento, e corso della natura, per

(1) Tutto ciò può darsi solo, e si da realmente nelle sole comunità o repubbliche vere e legittime; tra i pochi socj cioè che le fondarono, e le compsero in seguito, e non tra ciascuno della massa del popolo.

istituzione sociale divina, gli uomini dovevano trovarsi e vivere in rapporti sociali ineguali tra di loro, e doveano trovarsi a un tempo stesso in diversi rapporti *sociali*, ed *estra-sociali*, nello stato *sociale* ed in pari tempo *estra-sociale*; lasciando così la natura un largo ben grande alla libertà umana, una grande libertá agli uomini nelle loro azioni legittime. Diffatti, come in tutti i tempi, diremo quasi colle parole dell' insigne Autore, così anche ai nostri giorni, ogni uomo sulla terra si trova per disposizione della natura ad un tempo nell' uno e nell' altro stato. Il bamboletto appena nato è da quest' istante in rapporto sociale co' suoi genitori, ed i loro servi, se ne hanno; egli però si trova in un rapporto estra-sociale co' suoi simili, e col resto degli uomini, che sono per lui estranei. Scelgasi a capriccio nella moltitudine chicchessia, e troverassi già impegnato in tutt' i rapporti possibili al tempo stesso. Egli ha rapporti semplicemente *estra-sociali* con un gran numero d' uomini, che non hanno alcuna obbligazione particolare verso di lui, e verso i quali egli non ha ugualmente particolari doveri da adempiere; nè monta ch' egli abiti o no lo stesso paese che essi. In contraccambio egli ha con altri de' rap-

porti *sociali*, ora come superiore, ora come inferiore, e qualche volta, sebbene più raramente, come membro di una comunità. Egli è il padrone o il compadrone degli uni, il servo degli altri, e l'uguale dei terzi. Gli stessi Principi, i quali soli, secondo gli avversarj, vivono nello stato naturale o estra-sociale, non vi sono se non che in riguardo de' loro eguali, di altre Persone cioè indipendenti, o relativamente ad altri uomini, che non hanno con essi alcun particolare rapporto; ma però essi vivono in uno stato sociale co' loro sudditi, ed i loro subordinati. Tutto questo non potea, nè può essere altrimenti, giacchè è assoltuamente impossibile, che *ciascun uomo* nel tempo stesso sia in società con *tutti* gli altri; è impossibile egualmente che viva con essi fuori del tutto di società; niuno può da se solo, e senza l'altrui soccorso sovvenire a tutti i proprii bisogni, ma senza che il soccorso di tutti gli sia però necessario; ed è per questo appunto, che la natura lo ha posto in legame con gli uni, e fuori di rapporto con gli altri.

Sempre dunque esistette, e sempre esisterà uno stato, che necessariamente contenga ad un tempo stesso diversi rapporti sociali non solo, ma ben anche dei rapporti *estra-sociali*, senza indipendenza cioè o

libertà, e senza dipendenza, o soggezione relativamente a molti uomini, essendo l' uno e l' altro stato (naturale) nell' ordine eterno, nell' *istituzione sociale divina*. Trovasi, non v' ha dubbio, egualmente nell' ordine naturale delle cose, durerà sempre, e non potrà essere mai interamente distrutto (dalla schiavitù fattizia cui tende il preteso sistema filosofico) lo stato estra-sociale, come nol può il medesimo stato sociale. Quello diffatti non esiste soltanto tra i Principi, come già insegnarono i filosofi ed i Giure-consulti, ma tra gli uomini, che non hanno a vicenda particolari legami, contratti di servizio e di società, cioè che non sono gli uni verso gli altri, nè superiori, nè inferiori, nè membri di una stessa comunità, che si trovano per conseguenza, secondo si esprimono i giurisprudenti, uguali tra loro e rispettivamente indipendenti, tra i quali non vi è altro rapporto, altra relazione, altro vincolo, se non che quello di *uomo ad uomo*, e che per questo stesso motivo non hanno altri doveri scambievoli ad adempiere, eccetto quelli della giustizia, e della benevolenza, di cui si va a tutti debitori senza eccezione. Senza ragione dunque, ed anzi contro ragione i Pubblicisti filosofi dettero allo stato estra-sociale il

nome di stato di *natura*; come se nell' ordine de' tempi avesse *preceduto* lo stato di società, e che questo non fosse stato stabilito, se non che *posteriormente* (siccome dicevamo da principio) in conseguenza di una riunione *collettiva*, di una *deliberazione* degli associati, e di una convenzionale instituzione della Sovranità. (1)

Per dire adunque che *tutti* e *singoli* gli uomini si fossero dovuti trovare *in egual modo*, e *pei medesimi titoli* vincolati o a vicenda, o verso il Sovrano, converrebbe cadere nel falso ed assurdo sistema degli avversarj; poichè in vero secondo essi tutti gli Stati avrebbero avuto origine dalle riunioni collettive, dalle convenzioni e deliberazioni simultanee de' capi di famiglia; poichè tutti questi sarebbero stati liberi o indipendenti, ed uguali in diritti prima di riunirsi; poichè passando eglino dallo stato di *natura*, dallo stato cioè *estra-sociale*, allo stato di società *civile*, avrebbero comulate e confuse le loro forze; poichè colla istituzione della Sovranità (per

(1) Vedi l' Autore Cap. 12. È dunque falso ed immaginario il preteso passaggio degli uomini dallo stato di natura, per gli avversarj estra-sociale, allo stato *civile*, o di *civile società*.

loro civile o fattizia) ciascuno avrebbe sacrificata in egual misura una parte della libertá originaria; e perchè ogni cittadino si arebbe obbligato, tanto verso l' altro, quanto verso il Principe per un *fine comune.* Concludiamo pertanto ripetendo la nostra prima proposizione con dire, che in forza di una sol legge della natura l' autorità o il diritto di comandare, e la dipendenza o il dovere di obbedire nasce allorquando nè *casi particolari* il potere e il bisogno si rincontrano, sia tra privati e privati, sia tra sudditi ed il Principe; e ciò in forza della sola naturale legge universale dell' ineguaglianza de' mezzi; giacchè mentre la natura forma con quella legge dei rapporti sociali, dà in pari tempo l' impero, non diremo al *più forte*, ma a *colui che è superiore ne' mezzi* per soddisfare gli altrui bisogni, (1) e così stabilisce da se uomini superiori ed inferiori,

(1) In tal senso legittimo, siffatta legge senza scrupolo chiamar si potrebbe la *legge del più forte*, essendo ben dsversa dalla filosofale teoria del *diritto del più forte* insegnata da Hobbes, dallo Spinosa, e da altri barbari Giuristi; ma evitammo quell' espressione a causa della sua ambiguità. In ultima analisi dunque, che vuol dire avere taluno un *potere*? Vuol dire poter *fare del bene* al suo simile. Ecco l' essenza

la libertá e la servitù, il dominio e la dipendenza. Ogn' impero dunque o dominio o autorità tra gli uomini è di *origine naturale*; ed è per questo, che sebbene la volontaria o naturale dipendenza, infinitamente graduata, sia in vero l' appannaggio del più gran numero degli uomini; pure, a ben osservare la disposizione della natura, dal Re sino al mendico, dall' aratro sino al Soglio non v' ha alcun uomo, che non imperi su qualche cosa, e su di taluni de' suoi simili, in ragione sempre, ed a causa della disparitá e diversitá come dei mezzi, così dei bisogni negli uomini.

§ II

L' Autore osservò assai bene, che vi furono mai sempre, e sempre vi saranno negli uomini tre specie di superiorità naturali, in altri termini tre specie di naturali poteri, corrispondenti a tre universali bisogni, cui eglino vanno soggetti; la superioritá, cioè, o la maggioranza in ricchezze, in possedimenti territoriali, beni

di ogni potere. Qual altra legge più benefica di questa? Quale altra idea di questa più nobile, più sublime, e che più si accosti al cuore dell' Uomo?

esterni di fortuna; per mezzo de' quali si provede al bisogno primario degli uomini, qual' è quello del nutrimento, della conservazione, e del piacere della vita; il valore o coraggio e savio impiego delle forze fisiche, mediante il quale si provede al bisogno della sicurezza, del riposo, e della garanzia contro i pericoli tanto interni che esterni; e finalmente la superiorità in sapienza o potenza spirituale, (1) colla quale si provede al bisogno che hanno gli uomini di sana istruzione, e si preservano da un numero grande di errori e di traviamenti (2). Indi il medesimo Autore addimostrò diffusamente e colla ragione, e colla storia, e coll' esperienza, che appunto queste tre specie di superiorità, questi tre sociali rap-

(1) Ogni sapienza è potenza spirituale superò certamente il Verbo Incarnato, Fondatore del Regno di Dio in terra, della Società Cristiana, della Chiesa cattolica.

(1) È cosa manifesta per se stessa, che coteste tre specie di poteri, o di superiorità, possono trovarsi riunite. Niente, in vero, impedisce, che un Capo di famiglia o un proprietaio di fondi sia nello stesso tempo generale, o dottore, ed aggiunga per conseguenza al suo potere territoriale un potere militare, o spirituale. Parimenti ancora i generali, o gli ecclesiastici acquistar possono in seguito dei dominj, e dei beni fondi, e riunire così al loro potere militare o spirituale un potere territoriale.

porti condussero e menarono gli uomini (anche semplici individui) al dominio o impero supremo, alla Sovranità; sicchè dai medesimi tre generi di superiorità, come da sorgente ebbero origine *naturalmente* (non *civilmente*, non *fattiziamente*, non *artificialmente)* le tre specie di Stati, o di poteri sommi, o di Sovranità; *patrimoniale*, cioè, *militare*, e *spirituale*, o *ecclesiastica*, le uqali si offrono ai nostri sguardi nell' intero Universo.

Ora, che il carattere distintivo e costitutivo del potere de' Principi sia la libertá completa, la sua indipendenza da ogni umano giudizio, siccome asserimmo colla seconda nostra proposizione, si potrebbe provare rispetto a tutte tre le suddette specie di Sovranità; ma poichè ciò troppo lunga cosa sarebbe, limitiamo la prova alla Sovranità *patrimoniale*. Per piú ragioni dunque sosteniamo questo secondo assunto. 1. per la rassomiglianza che si ravvisa tra il Principe ed un semplice proprietario ricco ed opulento. Quali sono i poteri di questo, e su che poggiano mai? = Presso il semplice proprietario di fondi, come presso del Principe, diremo colle parole dell' Autore, trovasi un *territorio*, un *dominio* separato da ogni altro, le diverse parti de' quali ora sono contigue ora sono disgiunte; un potere

insomma racchiuso in un circolo, al di là del quale egli non si estende. Noi già osserviamo presso il semplice proprietario un *padrone* ed un popolo, con diverse scamievoli obbligazioni, ora naturali, ora convenute; *veggiamo ostili o pacifiche relazioni coi vicini*, ed in piccolo il complesso di tutto ciò che chiamasi il diritto delle genti (1); *servi ed impiegati, abitanti e semplici domiciliati* sotto titoli differenti; *leggi*, cioè manifestazioni di volontà obbligatoria (2) del padrone comune, secondo la estensione de' diritti suoi è della sua potenza; *eccezioni* a que-

(1) Il diritto delle genti non è se non il diritto *particolare assoluto*, o naturale applicato alle persone potenti, e indipendenti (siano individui, siano corporazioni) il diritto degli Stati, o delle famiglie indipendenti; giacchè tra il diritto naturale assoluto, e il così detto diritto delle genti non evvi alcun *essenziale* differenza, e non si distinguono, se non per la grandezza degli oggetti, per le forme, e per le denominazioni. Ved. il cit. nostro Ristret. §. 11. e 12.

(2) Ogni legge, comunque dividere e chiamar si voglia, non è altro che una regola imperativa, non altro che la manifestazione di una volontà obbligatoria, che obbliga cioè, non già in forza della pura volontà umana, ma in virtù della volontà o legge naturale divina; mentre affinchè la legge umana stringa la coscienza, o deve far rivivere, o dev' applicare la legge naturale, o dev' essere a questa conforme. Ved. il nostro Ristret. della Teoria dello Stato naturale sociale §. 12. pag. 109. Fossombrone 1839.

ste leggi, ed altri *favori* o *dispense*; osserviamo la *giurisdizione* o l'assistenza onde far ottener la giustizia, (1) esercitata ora in persona, ora da ufficiali delegati, sovente in eminentissimo grado, e qualche volta anche senza appello; *dominii*, e quelli che chiamansi *diritti regali*, cioè, beni e proventi signoriali di genere diverso, in perfetta somiglianza con quelli de' Principi; una regolare *amministrazione* di questi *beni*, o di queste *finanze*; molti *stabilimenti* di *carità*, fondazioni aperte e consacrate al vantaggio, e pel comodo degli abitanti, senza appartener loro in proprietà, etc. Finalmente presso il semplice proprietario di fondi, il potere e l'autorità che ne derivano sono *ereditarie* ed *alienabili* ugualmente che nelle case sovrane, e sovente secondo le medesime leggi di successione. La signoria parti-

(1) La parola giurisdizione (derivante *a jure dicundo*) in ultima analisi non significa, se non se il potere che uno ha di *dire*, di enunciare cioè, mostrare, ed applicare la legge per l'amministrazione ed osservanza della giustizia negli affari altrui, non che per la punizione dei delitti; e consiste perciò in una prestazione di ajuto, di soccorso, in una generosa beneficenza, che ciascun uomo esercita nelle occasioni secondo la misura de suoi mezzi. Ved. il cit. Ristret. §. 13.

colare di che dunque è mancante, oltre la indipendenza, onde poter divenire un Principato? = (1).

2. La medesima verità si prova dalle denominazioni, dai titoli, dalle qualità con cui i popoli tutti in ogni parte del mondo indicarono i Principi. Ed invero, i Sapienti d'Israello non chiamavano i loro Principi con altro nome, se non se con quello di *Signori*, *Grandi*, *Potenti*, *Forti*, *Superiori*; e l'istesso nome di Re spesso nelle Sacre Lettere si rinviene adattato ai semplici signori, patriarchi, proprietarj de' fondi, sicchè per distinguergli dagli altri, chiamarono questi semplicemente *Re grandi*. Che se le Storie profane si consultino, scorgesi manifestamente, che gli antichi Principi chiamavansi col dolce nome di *Padri de' popoli*, *di Padri della patria*, *di Proprietarii di Feudi*, *di Signori*, *Padroni*, *Patroni*, *di Signori del Paese*, *di Signori territoriali*, *di Ricchi*, *di Possenti*, e con tant' altri simili nomi, che chiaramente addimostrano, che dessi non furono, nè poteano essere se non *Padri*, *Ricchi*, *Indipendenti*, *Signori*, e *Patriarchi* (2).

(1) Tom. 2. pag. 296. 297.

(2) Ved. diffusivamente l' Autore Tom. 2. pag. 208. 209.

3. Si conferma la medesima proposizione coll' autorità degli antichi Filosofi, e Giureconsulti. Dessi ebbero certamente l' idea di questa nota distintiva, benchè in quella non sapessero fermarsi, nè tampoco tirare quelle illazioni, che naturalmente ne discendono. I Greci ed i Romani parlando dei loro Re e Principi, assegnarono ad essi e attribuirono l' indipendenza piena, o dicasi perfetta libertà. Eschilo disse = Rex est suo utens jure, nemini obnoxius = Otano presso Erodoto, Dione de-Pruse riconobbero la Potestà monarchica, e l' autorità del Principe in questo senso, che sia = liber, quisque ac legum potens, ut et quod vult faciat, et quod non vult, non faciat (salve sempre le leggi naturali). Più che elegantemente Seneca parlando del Re disse = Rex est qui metuit nihil, Rex est qui cupiet nihil = Il Filosofo di Roma espresse la medesima verità quando scrisse = Multis Philosophis idem propositum fuit, quod regibus, ut ne qua re egerent (ne cui parerent) libertate uterentur, cujus proprium est sic vivere ut velis = il che sempre intendere si deve, salve le leggi naturali e divine. Di questa medesima indipendenza intesero parlare gli antichi col dire e difendere, che i Re aves-

sero sopra di loro Dio soltanto, e che da lui solo avessero potuto essere giudicati e puniti (1).

4. Si consolida la medesima verità, e nota caratteristica dall' esperienza, poichè la storia di tutt' i tempi, e di tutt' i popoli offre esempj pressochè innumerabili, dai quali si conosce chiaramente, che le relazioni sociali particolari, o le società private non si elevarono per altro motivo alla dignità e grado di Stato, se non perchè i loro capi acquistarono l' indipendenza personale, e che d' altronde gli Stati antichi di nuovo restarono confusi colle società private non per altro motivo parimente, se non perchè perderono affatto la medesima indipendenza. La storia che dicesi politica nient' altro è invero, se non il racconto di quelle azioni, e di quelli avvenimenti, pei quali o individui, o corpi morali (Comunità e Repubbliche vere) acquistarono e consolidarono l' indipendenza, o di nuovo perderono affatto la loro completa libertá, vale a dire il loro potere supremo (2). Certo è insomma, che esaminandosi la storia di tutti gli Stati, vedesi chiaramente non essere altra cosa, che la

(1) Tom. 2. pag. 294.
(2) Tom. 2. pag. 329. e seg.

storia dell' indipendenza o acquistata, o consolidata, o perduta da semplici Individui, o da Corpi morali; dalle Comunitá perfette, dalle Repubbliche in una parola, non esse altro, che un continuo cambiamento di persone potenti e libere. Ed anche ai nostri tempi, ogni volta che un individuo, o una riunione di molti uomini perviene all' indipendenza, formasi con ciò un nuovo Stato; e tutte le volte che un uomo libero per lo innanzi è distrutto o ridotto in servitù, noi veggiamo ancora scomparire uno stato, senza che andassero soggetti per altri riguardi a cangiamento veruno nè i paesi, nè gli abitanti. Si conclude pertanto essere innegabile, che il carattere distintivo ed esclusivo del potere de' Principi è la libertà completa, la sua indipendenza da ogni altro potere, o giudizio umano.

§. III.

Venendo ora alla terza nostra proposizione, abbiamo a provare in ispecie, che vi furono (come tutt' ora vi sarebbero) mezzi e diritti *naturali*, *proprii*, *personali*, e perciò *legali*, *giusti e legittimi*, mercè i quali gli uomini (ed anche un solo Individuo) poterono giungere, e pervenire al potere sommo, alla indipendenza, alla Sovrani-

tà in una parola. Dessi sono tre, *le proprie forze* cioè, i proprii sforzi, i *contratti*, e la *successione ereditaria*. Quanto al primo, se fra i sogni chimerici del moderno filosofismo non solo, ma benanche di non pochi Publicisti, e Giureconsulti non vi fosse anche quello di una *comunanza originaria di beni*, di una *proprietá pubblica, comune, e nazionale* (1) avrebbero certo veduto, che per acquistare colle proprie forze naturali la proprietà de' fondi e un territorio piú o meno vasto, poco o niente ci voleva nei primordii dell' uman genere, quando cioè la terra da niuno, o da pochi calcata era ed abitata. Diffatti avendo avuto il genere umano un principio, e questo da un sol uomo, da uno solo stipite, da un comune progenitore, o a dir più vero dalle nozze dei primi due esseri ragionevoli, e nascendo gli uomini successivamente, non tutti in una volta come gl' insetti, chiaro è che il primo uomo del mondo potè colle sue forze naturali far sua e ritenere in dominio quella parte di terreno, che gli piacque occupare, o che potea egli conservare,

(1) Confutammo quest' errore diffusamente nella nostra *Instit. Jur. nat. soc. part.* 1. *quaest.* 4.

onde provvedere ai bisogni suoi proprj, e de suoi discendenti, e quindi divenire primo Sovrano patrimoniale siccome immune da ogni umano superiore. Anzi se il primo uomo del mondo avesse potuto occupare tanto di terreno, quanto sarebbe stato sufficiente per soddisfare ai bisogni di tutti que' posteri, che avesse contato al termine della sua vita, ed avesse potuto contenere questi sotto la sua autorità, egli sarebbe stato *naturalmente* l' unico sovrano, ed il solo indipendente sulla terra pel lasso di 900 anni, nè ad alcun altro sarebbe stato concesso l' acquistar, suo malgrado, beni nel medesimo paese, molto meno poi l' indipendenza, poichè avrebbe avuto diritto di comandare sopra tutt' i detti suoi posteri, nè da alcuno de' suoi discendenti avrebbe potuto essere privato de' suoi possedimenti, de' suoi diritti naturali, senza patente ingiustizia. Que' discendenti però non erano tenuti di rimanere nel medesimo paese dal comun padre occupato, qualora non glielo avesse comandato l' istessa autorità sovrana e paterna in vista del pubblico bene, e mancato un tale comando, poteano procurarsi nuove dimore, e nuove abitazioni nei paesi che restavano disoccupati, ivi procacciarsi mezzi a prò suo, e della prole; giacchè tra i diritti veri dell' uomo, evvi

quello di poter egli far uso delle sue forze naturali (in conformità però sempre della ragione, e salve le obbligazioni, o doveri naturali) per la conservazione, comodità e felicità possibile della vita propria, e dei suoi; locchè porta l' altro diritto all' acquisto della proprietà coll' occupazione naturale di tutto ciò che non appartiene agli altri. Era egualmente possibile per dette ragioni, ed anzi facile all' uomo nelle prime età del mondo di andare ad impossessarsi di una data estensione di terreno unito, o disgiunto, conducendo seco a tal fine molte altre persone di ogni genere, e fondare in tal guisa nuovi principati, nuovi stati territoriali, poichè andandovi in compagnia di altri, veniva ad avere senza contrasto alcuno il comando e l' impero su tutti que' servi, che lo avessero seguito, e sopra tutti i nuovi abitanti, che con *successive aggregazioni* vi si fossero stabiliti per soddisfare alle proprie indigenze, ciò che vuol dire fondare nuovi stati *a poco a poco, e di alto in basso* mediante la superiorità naturale di un individuo, e non di *basso in alto* colle immaginarie *associazioni simultanee.*

Le storie più antiche ci parlano inoltre di varie specie di duci, o condottieri di colonie, tra i quali i primi furono i

condottieri pacifici, quelli cioè, i quali o perchè troppo moltiplicato il popolo nel loro paese, o per isfuggire qualche persecuzione, o per una maggior comodità della vita, o per brama di ricchezze territoriali si trasferirono in comitiva di molte persone a loro inferiori nei paesi che non erano in potere, nè in dominio di alcuno, occupando porzioni o unite, od anche disparate di terreno per coltivarlo, e popolarlo. Nel procurare così una nuova residenza a loro stessi, ed ai loro servi e compagni il travaglio e il nudrimento, ebbero quelli sotto la loro dipendenza, e venivano ad essere soggetti a loro tutti coloro, che successivamente aggregandosi andarono a trovarvi l' abitazione, e stabilirvi il soggiorno. Nè detti condottieri mancavano dei mezzi per avere al loro servizio grandi comitive, gente di ogni sorta, ed anche per acquistare con compre piccoli regni; giacchè quasi tutti gli antichi condottieri di colonie erano principi secondogeniti di case reali, già indipendenti, o signori territoriali, o per lo meno ricchi e potenti. Siffatti esempj, che offre la più remota antichità, rinovellar si potrebbero anche a tempi nostri. Se qualche capo di famiglia, o ricco proprietario si recasse per tai fini ad occupare un paese, una contrada non

mai ad alcuno appartenuta, o nelle isole disabitate dell'Oceano, o nelle parti vaste e deserte sul continente, nelle tre antiche parti del globo, nell' America interiore, ed anche in tante contrade devastate, ed inospiti, e valli disperse, nelle più alte montagne della nostra, quantunque sì popolata Europa, ed ivi per mezzo dell' abitazione, o coltivazione, o con altri segni, e soliti simboli dichiarasse di volerne godere esclusivamente, non addiverebbe esso un principe, un sovrano, e non sarebbe fondatore di un nuovo stato, sebben piccolo, e di ristretto territorio? Tanto basterebbe per convincersi, che la proprietà esistette prima di tutte le leggi umane, come esiste spesso anche al presente senza le loro provvidenze; e che la proprietà non derivò altrimenti dai governi, o dalla pretesa società civile, ma che gli stati all' opposto e gli imperj nacquero dalla proprietà, o naturale, o acquistata, come or ora vedremo. Concludiamo pertanto essere cosa evidente in se stessa, che l' occupazione naturale un mezzo fosse, anzi il primitivo ed originario *mezzo legittimo* onde acquistar l' uomo colle sue forze naturali le proprietà, il dominio de' fondi, e con questo la sovranità territoriale.

Il secondo mezzo, con cui si può acqui-

stare e molto più estendere in un colle ricchezze fondiarie il potere sovrano, sono i *contratti* tanto onerosi, che gratuiti e segnatamente quelli di compra e vendita, de' cambj o permute, di donazione, e di dotazione, o di matrimonj, di eredità, sì intestate che testate, essendo questi altrettanti titoli *giusti e legittimi* di acquisizione. Tai titoli diffatti, che per dettame di ragione naturale furono sempre in uso sostanzialmente nella contrattazione delle cose (qualunque fossero le formalità introdotte dalle leggi positive), sono quelli medesimi, mercè de' quali ciascun uomo privato potè in tutt' i tempi, come può tuttora, acquistare di nuovo, o accrescere come in diverse, così in lontane regioni, la proprietà dei fondi, il dominio territoriale.

Passiamo al terzo mezzo legittimo, con cui potè acquistarsi (come oggidì acquistar si potrebbe) la sovranità, colla successione cioè nel possesso de' beni, cui questa era annessa. E qui ci facciamo lecito distinguerla in successione *propria* ed *ordinaria*, ed in *impropria* o *straordinaria*. La prima verificossi allorchè mancando il possessore di quei fondi indipendenti, subentrò un altro per volontà o *tacita* (*ab intestato*) o *espressa* (*ex testamento*) di un proprietario anteriore; e rispetto a questa successione, non può dubi-

tarsi che si acquistasse, in un coi fondi liberi, l'indipendenza, come dai privati acquistar si potè i fondi dipendenti; giacchè simile ai domimii privati, il nuovo erede entra in possesso de' suoi dominii indipendenti, che chiamansi regni, con tutt' i diritti, e con tutti i rapporti del precedente padrone. L' altra successione ereditaria è quella specie di *retaggio,* cui si fè luogo, o allorquando un legame superiore precedente decadde e sparì del tutto, o per estinzione totale della famiglia del principe, o per un fortuito avvenimento, il superiore verso il quale andavasi obbligato di certe prestazioni o servitù, morì senza lasciare successore; o fu egli molto lontano per esercitare i suoi diritti, o da lui si abbandonarono, e si trascurarono; mentre in ciascuno di questi casi la natura *da sè* presentò nelle sue leggi universali, e *da sè* sostituì il nuovo sovrano in persona di quello o di quelli, che giusta le teorie da noi stabilite, venne a trovarsi nel più alto grado di libertà dopo il precedente, niun adito lasciando al capriccio del *contratto sociale,* nè ad alcuna elezione di nuovo altro padrone per parte del popolo.

Tuttavolta, osservò l' Autore, sebbene la indipendenza ed il potere sovrano possano *acquistarsi* mercè i soli sforzi di colui

che dipendeva da un padrone; oppure *accordarsi* dalla beneficenza di un superiore, o in fine a *presentarsi* da se medesimo come una specie di *successione*: ciò nondimeno questi tre mezzi trovansi per l' ordinario insieme riuniti. Accade al potere sovrano ed alla perfetta libertà, come alle grandi ricchezze private; entrambe raramente si acquistano in un modo istantaneo, o per un solo mezzo; quasi sempre n' è dovuta una parte ai proprj talenti, un' altra agli altrui favori, una terza a quel che chiamasi buona fortuna, cioè alla beneficenza di una potenza superiore invisibile. Ma questi tre mezzi, in ultima analisi, si riducono alla divina benedizione, la quale dà i talenti come ugualmente gli amici e le circostanze favorevoli. L' imperfezione soltanto dell' umana intelligenza, il bisogno d' una più chiara esposizione, ci obbliga di separare quello che la natura ha riunito, e quello che la scienza, sua immitatrice, deve nuovamente riunire (1).

Invano si opporebbe, che usando gli uomini dei mezzi sudetti, non di rado per-

(1) Tom. 2. pag. 349. 350. Vedasi l' intero cap. 19. ove l' Autore espone e prova estesamente, ed invincibilmente i mezzi, de' quali parliamo.

vennero all' indipendenza, alla Sovranità *ingiustamente*, con usurpazione e lesione cioè dei diritti altrui; e che varj Principi, e varie repubbliche debbono la loro origine persino alla *defezione*, alla rivolta, vale a dire, alla ribellione. Primieramente sarà sempre vero, che la loro libertà e potenza fosse *acquistata* co' mezzi proprj, e personali, e co' proprj sforzi. In secondo luogo non si deve confondere il potere coll'abuso del medesimo, confusione questa, che condusse in abbaglio la più parte dei Filosofi, e de' Giureconsulti a segno di esser giunti a rendere odiosa la superioritá naturale, una potenza superiore, che nulla di meno fu in ogni tempo, e sarà un benefizio della providenza per ajuto dei deboli, e degli indigenti. Inoltre sarebbe forse men facile e meno da temersi il cattivo uso di un potere *delegato*, di quello che di un potere *proprio* e *personale*? L' esperienza passata e presente pur troppo risolve questo problema. Altro è il sapere su che poggia l' autorità, altro è sin dove si estenda, o come esercitar si debba; altro è il potere o l' impero che vien conferito dalla natura, altro è l' abuso che è l' errore degli uomini. *Quod creati sint reges (superiores) consilii fuit divini, quod improbi fuerint, ipsorum (vel etiam populi) culpae ad-*

scribendum. (1) In tal senso avrà detto certo il grande Agostino = *Qui Augusto imperium dedit, ipse et Neroni: qui Vespasianis, vel patri, vel filio suavissimis Imperatoribus, et Domitiano crudelissimo.* (2) Rispondiamo infine colle parole dell' Autore = Il Filosofo o il Giureconsulto non è incaricato d'impedire, ed anche meno di rendere impossibile ogni ingiustizia. Ciò è superiore alle sue forze, e ad ogni forza umana; è suo dovere però 1. mostrare, che l'uno e l'altro sono così possibili; 2. determinare con precisione i caratteri della giustizia, e dell'ingiustizia, onde meglio si impari a rispettar l'una, o ad evitar l'una, e, se mai è possibile, ad opporvisi. (3)

(1) Nic. Cassin. de Regn. Dissert. 65.

(2) De Civit. Dei Cap. 21.

(3) Tom. 2. pag. 339. not. 1. La Sovranità patrimoniale dunque non è che un grado più alto e più elevato di libertà, e di potenza naturale, perlocchè definir si può e si deve = *Un più alto grado di superiorità naturale in forza o mezzi, mercè i quali un uomo provveder può (senz' esser costretto di servire alcun padrone (non solo ai bisogni proprj, ma benanche a quelli di molti altri uomini; su de' quali perciò comanda per diversi titoli, mentrecchè riceve da essi una scambievole assistenza, vivendo quindi egli in uno stato di completa libertà, o indipendenza esterna.*

Forz' è pertanto ritenere, siccome ritennero concordemente tutti Giureconsulti, ed altri scrittori precedenti a Grozio, e ad

seco naturalmente acquistata, sicchè sottoposto non sia ad alcuna autorità o legge umana, ma solo alla Divina. Bello è quindi il comprendere, che con questa difinizione, scatente da tutto quanto abbiamo detto fin quì, viensi a dire in sostanza questa gran verità = che un Principe può *naturalmente* in grande, quanto in piccolo ed in un circolo più ristretto può, del pari *naturalmente*, un Capo di famiglia, o un ricco proprietario =, salva la sola prerogativa caratteristica, consistente nella sola indipendenza da ogni umana autorità. Questa nota distintiva, questo distintivo contrasegno, come pure l' immediata origine divina della Sovranità, riconobbe di passaggio anche Tertulliano, (e diremo quasi nel senso nostro) allorchè scrisse „ *Sciunt Imperatores quis illis dederit imperium, sentiunt enim, Deum esse solum, in cujus solius potestate sunt, et a quo sunt* SECUNDI; POST QUEM PRIMI. *Apologet. cap.* 30. *Colimus Imperatorem ut hominem a Deo* SECUNDUM, *et soli Deo* MINOREM. *Hoc et ipse volet; sic enim omnibus* MAJOR *est, dum solo Deo* MINOR *est. Ad Scap. Cap.* 1. *Inde est Imperator, unde et homo; inde potestas illi, unde et spiritus. Cit. Cap.* 30.; e lo spirito viene certo da Dio *immediatamente.* In tal senso avrebbe detto bene anche Giustiniano „ *Sacerdotium et Imperium ex uno, eodemque principio procedunt* „ *Novell.* 3. „ *Maxima quidem.... sunt dona Dei a superna collata clementia, Sacerdotium, et Imperium. Novell.* 6.. se prevenuto egli pure, e quasi trascinato dalla funesta idea della *società civile* romana (applicata, e trasportata in tutti gli Stati del Mondo) non fosse caduto

Obbesio (1), che essendo l' esistenza degli Stati fondata sopra leggi naturali e necessarie della natura, e risultando quindi il potere sovrano, non da un' estranea delegazione, o traslazione del potere, ma dalla natura stessa delle cose (dall' ineguaglianza cioè, e diversità de' mezzi e de' bisogni umani) dessi sono l' opera di Dio, non degli uomini; e, che il potere grande de' Principi, come il piccolo, e degli altri superiori viene *immediatamente* da Dio. Essi fondavano questa proposizione sopra i seguenti numerosi passi della Sagra Scrittura, che ravvicinati tra di loro dicono in sostanza derivare il potere de' Sovrani, al pari di quello dei particolari, *immediatamente* da Dio; poichè non hanno un altro senso, se non che

nell' errore fondamentale, di ripetere l' origine degli Stati da un contratto sociale volontario, o fattizio, ed in conseguenza da un potere delegato, o trasferito, dicasi dalla Comunità, dicasi dal Popolo; errore questo, in cui per detta causa caddero alcuni Teologi, e Canonisti anteriori al sistema preteso politico filosofico introdotto da Grozio, da Obbesio, da Puffendorf ecc. sulla ipotesi di un primitivo contratto sociale; in cui caddero quasi tutti i Publicisti, e Giureconsulti posteriori a Grozio; e in cui caddero varj altri Teologi, e Canonisti susseguenti, come può vedersi nel nostro Ristretto al paragrafo ultimo.

(1) Bohemer. Jus. pub. univ. pag. 181.

questo potere non è stato fatto dagli uomini, ma che prodotto dalla natura delle cose è l' ordine immutabile del Creatore, l' istituzione sociale divina. *Tuae divitiae, .. Tu dominaris omnia; in manu tua virtus et potentia* (1); *in manu tua magnitudo, imperium omnium* (2): *Ipse mutat tempora, et aetates: transfert Regna, atque constituit, dat sapientiam sapientibus, et scientiam intelligentibus disciplinam* (3). *Data est a Domino potestas vobis* (Re e Giudici) *et virtus ab Altissimo, qui interrogabit opera vestra, et cogitationes scrutabitur... Pusillum, et magnum ipse fecit, et aequaliter cura est illi de omnibus* (4). *Unamquamque gentem posuit Rectorem* (5). *Honora Medicum; propter necessitatem etenim illum creavit Altissimus* (6). *A Domino omnis medela, et a Rege accipiet donationem* (7). *Quoniam in ipso .. condita sunt universa in Coelis et in terra, visibilia, et in-*

(1) Paralip. 11. 12. Si fa giustizia, tradusse il Calmet, a tutti coloro che soffrono la violenza e l' ingiustizia.
(2) Ibid.
(3) Sap. 6. 4.
(4) Ibid. v. 8.
(5) Ecclesiast. 17. 14.
(6) Ecclesiast. 38. 1. 2.
(7) Ibid.

visibilia, sive Throni, sive Dominationes. sive Principatus, sive Potestates .. omnia per Ipsum et in Ipso creata sunt (1). Finalmente il famoso testo, che paragonato cogli altri diventa della maggiore chiarezza „ *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit; non est enim potestas nisi a* Deo: *quae autem sunt, a* Deo *ordinatae sunt* (2). Gli antichi, osservò l' Autore, vedendo si i Giureconsulti, che gli Scrittori sacri esprimersi su tal punto con tanta semplicità, senza la minima pretensione, senza entrare in alcuna ulteriore spiegazione, sentendoli sostenere sopratutto la stessa cosa del potere particolare, è chiaro ch' essi non pensavano allora a nulla di *straordinario*, o di *soprannaturale*. Essi volevano semplicemente dire, che nè il potere

(1) Coloss. 1. 16.

(2) Rom. 13. 1. al qual testo specialmente fu dato un senso non proprio, che di sopra accennammo, per conciliarlo col principio della delegazione o traslazione del potere, col principio in ultimo della Sovranità del popolo. I Padri antichi, che parlano in termini analoghi al senso, in cui abbiamo preso i riferiti testi della Sacra Bibbia, possono vedersi presso il Tamagna nella sua Confutazione, sebbene non intrinseca, non radicale dello Spedalieri. *Let. 1. sull' opera dei diritti dell' uomo composta dall' Abate Nicola Spedalieri Siciliano. Cap. 6. Roma 1792. per Paolo Giunchi.*

dei Principi, nè la diversità dei mezzi, nè i doni della fortuna divisi tra gli uomini sono stati creati, o immaginati dagli uomini stessi, ma che derivano dalla natura stessa delle cose, vale a dire, da una divina istituzione..... Del rimanente finchè i Principi della terra non abusarono affatto del loro potere per ledere gli altrui diritti (cosa di cui il sentimento ha giudicato sempre meglio della teoría) non si pensò mai ad impacciarsi su che si fondasse, e d' onde derivasse questo potere; se è dato dalla natura, acquistato dai talenti, o conferito dal popolo..... Ed in vero non si conosce, che prima di Hobbes e di Grozio alcun Autore abbia intrapreso di scrivere un sistema completo sulla natura e sull' origine degli Stati in generale, e su i diritti e le obbligazioni, che ne risultano: sistema che pur troppo fu dovunque lo stesso e servì di regola e di base ad ogni diritto pubblico positivo (1).

(1). Tom. 1. pag. 234. Il medesimo Hobbes sentenzia = *Physica res novitia est, sed philosophia civilis multo adhuc magis, ut quae antiquior non est libro, quem de Cive scripsi.* PREFAT. LIB. DE CORP.

Non reggerebbe poi l' affacciare, che col ripetere da Dio immediatamente la sovranitá temporale, si metterebbe questa a livello della spirituale, e che si toglierebbe, come si opinò dal Bianchi, l'argomento più forte, che si forma a favore della Superiorità diretta o indiretta della Chiesa sopra la podestá temporale; avendo di già osservato profondamente l' Autore, che per sostenere questa Superiorità non evvi bisogno di far derivare la sovranità temporale da Dio mediatamente soltanto; mentre certo è, che Iddio ha creata l' anima, e il corpo, che ha fatto l' uomo e la donna, i grandi e i piccoli, e ciò non impedisce che sino á un certo punto possa, e debba essere subordinato il corpo all' anima, la donna all' uomo, il piccolo al grande: cosí pure Iddio ha creata la potenza intellettuale e la forza fisica o materiale, ha data la regola e norma per l' uso di quella e di questa, l' una e l' altra viene immediatamente da Dio; ma ciò non osta punto, che la potenza fisica non debba essere sottomessa alla regola, comunque tutto giorno in contrasto. Evvi inoltre a riflettersi, che alla Chiesa esclusivamente spetta il conservar nella sua purezza la legge divina tanto *naturale* che *positiva*, e l' interpretarla allorquando ne' suoi principj remoti ammetter possa difficoltà o dispareri.

S IV.

Resta ora a vedersi, se da Dio venga *immediatamente* anche il limite, e la regola naturale per l'uso, ed esercizio di qualsivoglia potere, come dei Principi, così dei Particolari. Un potere, inverità, o imperio conferito dalla natura in minore o maggior grado, incominciando dall'aratro sino al soglio, ed un potere inoltre accompagnato dal libero arbitrio, aveva assolutamente bisogno di un freno onde gli uomini non si offendessero, come altresì di uno stimolo onde piuttosto si soccorressero e beneficassero; giacchè senza questi due rimedj ogni uomo avrebbe impiegato le sue potenze, e la sua libera volontà a proprio profitto e vantaggio soltanto, ed a seconda delle passioni in guisa, che tra una diversità, o rivalità di forze, e d'interessi sarebbero nati contrasti e guerre intestine, le quali avrebbero distrutto il genere umano, diremmo quasi col suo nascere. D'altronde non sarebbe in alcun modo concepibile da sana mente, che Iddio dopo aver creato l'uomo socievole, e bisognoso, sin dal suo nascere, dell'altrui soccorso, avesse poi lasciato in balìa degli uomini il ritegno e l'affrenamento della loro libertà, non che la regola, la norma necessaria per l'uso ed impiego dell'umano

potere, pel buon ordine della Società. Ecco perciò che il sapientissimo Autore della natura providde ancora su ciò con altra legge universale, che chiamasi *morale* o del *dovere*, imposta all' uomo (come *libero*, e perchè *libero*) a norma e moderazione delle sue potenze tanto fisiche, che intellettuali; colla legge *negativa*, vuolsi dire, della giustizia, e della legge *affermativa*, di benevolenza cioè degli uni verso degli altri; leggi queste che determinano, stabiliscono, regolano, e dirigono l' impiego, uso, ed esercizio di ogni potere e di ogni libertà in modo, che gli uomini se ne servano non per offendersi, ma per conservarsi e soccorrersi a vicenda.

I Giuristi espongono queste due leggi naturali con formole diverse in parole, ma della sostanza medesima, cioè = *Non fare ad altri ciò che ragionevolmente non si vorrebbe fatto a se stesso; e fare ad altri ciò che ragionevolmente si vorrebbe fatto a se nelle medesime circostanze = non offendere alcuno, ma rendersi utile per ogni dove, e sin dove si può* = In termini brevi = *evita il male e fa il bene* = Ancora più semplice, e del pari mirabile si è la formola cristiana = *ama il prossimo tuo* = poichè ciò è possibile a tutti gli uomini, e

già contiene in se la proibizione del contrario, cioè dell' ingiustizia (1).

Ora colla prima legge (negativa) che dicesi di *giustizia*, viene interdetto all' uomo si debole che forte ogni offesa, tanto nella vita, che nelle sostanze, nell' onore, e nella libertà altrui; e ragion vuole al certo, che a ciascun si lasci, e si dia il suo, vale a dire la sua proprietà, tutto ciò che gli appartiene, tantochè il fare diversamente, sarebbe *dispotismo*: colla seconda legge (precettiva o affermativa) che dicesi di benevolenza, e di carità (ben diversa dalla vana, sterile, cd illusoria filantropìa del secolo) si promuove ogni ajuto, soccorso, e presidio o col sostentamento, o colla difesa, o colla protezione, o colla istruzione, di cui il prossimo abbisogna nelle varie sue circostanze, e contingenze; ed è ben proprio della umanità, non che connaturale al cuor dell' uomo il provare sensazione pel male, e bene altrui, e l' esser quindi utile, e benefico verso gli altri; d' onde legge questa di *misericordia* eziandio può appellarsi. E qui conviene avvertir bene, che nella scienza politica le dette due leggi si debbono certo riunire insieme qual altre due sorelle

(1) Dilectio proximi malum non operatur. Rom. 13. v. 10.

indivisibili, poichè la sola giustizia non sarebbe stata sufficiente per la felicità delle umane aggregazioni, pel ben essere o buon ordine della società umana. = *Senza azioni di benevolenza* = notò l' Haller contro Bohemero ed altri, *senza scambievolezza di buoni officj, ne anco la più piccola famiglia, nè alcun legame sociale qualunque potrebbe sussistere un giorno, o per un quarto d' ora soltanto; quei che ne dubitano, ne facciano il saggio, se loro è possibile. In quanto a noi*, prosiegue Egli, *ci sarebbe facile di provare mercè la storia, e l' esperienza, che sia nella vita privata, sia tra gli Stati, il ricusare l' adempimento dei doveri di umanità, o delle buone maniere fa nascere più inimicizie, questioni, e contrasti, che non vengono in seguito della violazione dei doveri della giustizia rigorosa* (1).

Giustizia adunque e benevolenza, ecco noi diciamo, *due leggi* morali coetanee a tutte le leggi fisiche, due leggi non convenzionali o fattizie, non *della volontà generale del popolo*; ma leggi bensì anteriori ad ogni arbitrio umano, superiori ad ogni potestà,

(1) Tom. 2. cap. 15. pag. 227. not. 1.

ispirate dalla natura, dettate dalla ragione, innate, supreme, e quindi immutabili, irresistibili, perpetue, ed indispensabili tanto, quanto la natura,, la ragione medesima: *Due leggi* che la base furono, il cardine, la fonte di tutte le migliori legislazioni, la guida pura de' più savj politici, e che portarono quella tanta conformitá, e quel consentimento pienissimo ed universale, che si ha tra gli autori sui principj primarj di morale: *Due leggi*, che in sostanza mettono a livello i sovrani coi sudditi, ed i sudditi coi sovrani come nei doveri, cosí nei diritti rispettivi, colla sola differenza del più e del meno, vale a dire, de' maggiori ò minori mezzi, che avrebbero per far del male o del bene; differenza consistente in ultima analisi nei beni di fortuna, non essendovi alcun diritto cosí chiamato di *Signoría*, o *di Maestà*: *Due leggi*, che ogni libertá ed ogni potere umano limitano coi diritti altrui, per cui i diritti dei Principi formano i doveri dei sudditi, ed i diritti dei sudditi costituiscono i doveri dei Principi; ond' è che se i Principi liberi sono ed intangibili nell' esercizio de' loro diritti o *naturali* o *acquisiti*, e segnatamente *nella indipendenza*, che è in essi il primario e più essenziale dei diritti; così in una sfera più limitata il suddito, l' uomo privato

qualunque, indipendente e libero egli è sin dove non è esso in rapporti sociali, e non ha particolari obbligazioni da adempiere nella società oltre quelle di uomo a uomo: *Due leggi*, in vigore delle quali se i particolari tenuti sono a mantenere le convenzioni ed i contratti tra di loro, i Principi sono in dovere di rispettare i patti, i concordati, le alleanze, ed i trattati con altri principi indipendenti stipolati. Potrebbe darsi un principio piú semplice e più potente di questo per dirigere, frenare e contenere ogni libertà, estesa o circoscritta, ogni potere amplo o limitato, per fissare come i doveri, così i diritti tanto de' Sovrani, che dei sudditi? Non è questa la vera *giustizia sociale*, di cui abbisogna l' umanità?

Del resto, queste leggi, bastano a tutt' i bisogni come dell' uomo così della società, ed impone tanto ai Principi, che ai privati e sudditi più doveri di quel che tutte le ordinanze degli uomini potrebbero immaginare (che che in contrario dicessero gli avversarj) e sono quindi preferibili a tutte le leggi umane. = Giacchè, disse egregiamente l' Autore, laddove le leggi umane han sempre numerose lacune, le leggi naturali non ne hanno affatto; le prime prescrivono molte cose inutili o superflue, le se-

conde nulla che non sia necessario; quelle sono assai spesso nocive, queste non lo sono giammai; quelle vanno ben presto in disuso, o riduconsi ad una lettera morta; queste sono conosciute da tutti, di continuo in vigore e nommai antiqate; le une sono variabili, come la volontà ed i capricci dell' uomo, le altre sono eterne ed immutabili come il loro Autore; le leggi umane hanno bisogno di una interpretazione più o meno arbitraria, possono essere rivolte in tutti i sensi come le parole imperfette che servono ad esprimerle, le leggi di Dio non ammettono che un sol senso, e quasi ogni uomo ne fa una giusta applicazione; quelle sono sovente difficili o anche impraticabili, queste sempre facili ad adempiersi; le prime, simili a grave catene, provocano la resistenza, e talvolta il disprezzo, le seconde ispirano sempre il rispetto; in fine disprezzare impunemente le leggi umane è un segno di potenza, e procura spesso con ciò una specie di onore, mentre che la violazione delle leggi divine è sempre seguita dalla vergogna, e non isfugge mai castigo (1).

Ora pel ben esserre della Società, per la sicurezza privata non menchè pubblica, per la garanzía dei diritti dell' uomo, si sarebbero

(1) Tom. 3. pag. 101. 102. Ved. Tom. 2. cap. 14.

potuto ideare basi e provvedimenti migliori di questi? A queste leggi adorabili avransi ad interporre i vincoli *ideali* dell' *ideale* contratto sociale, la immaginaria *volontà generale* della Comunità, ed è quanto dire del popolo, i fantastici *mandati*, le *commissioni*, gl' *impieghi*, chi si pretendano imposti dal popolo per costituire e determinare i diritti e doveri tanto ne' Principi, che ne' Sudditi? Dacchè venne insegnato nelle Scuole (nelle quali pur troppo s' insegna tuttora) e adottato in pratica il sistema politico preteso filosofico, l' ipotesi cioè ofinzione del contratto sociale, e per conseguenza il principio (esiziale) della Sovranità del popolo, il Mondo migliorò egli di condizione? Pur troppo l' Europa tutta risponde colla sua indgnazione, co' suoi sospiri, co' suoi gemiti, co' suoi clamori!!!

Non sia discaro, nè credasi estraneo, o inopportuno il dar termine alla presente discussione colle seguenti difficoltà. Giusta la teoria in discorso convien ritenere, non esservi un solo diritto così detto *signorile*, o *sovrano*, che non sia egualmente posseduto, ed esercitato anche dagli altri uomini, sebbene in limiti più ristretti, tanto che un Principe può in grande, quanto in piccolo può un privato, colla sola differenza accidentale degli oggetti, delle forme, e del

nomi. D' altronde la legge naturale di *benevolenza*, o di *carità*, o di *umanità* non costituisce se non se un diritto, e officio *imperfetto*, che come tale non amette costringimento per la prestazione dell' ajuto, del soccorso, dell' assistenza, del servigio, ammeno di una convenzione, di una obbligazione speciale; nè il Principe può render *perfetto* un diritto, e officio *imperfetto*. La legge di *giustizia* porta, che come il privato non può disporre della proprietà, e dei diritti de' suoi subalterni, così non possa il Principe disporre di quelli de' suoi sudditi, giacchè i diritti dei particolari sono i limiti dei diritti dei Principi, e viceversa. Giusta la medesima teoria, il Principe non deve governare gli affari di tutti i privati, ma lasciare tutti nella libertà di trattarli da loro, salva al più l' amministrazione della giustizia nelle vie giudiziarie. Adottandosi pertanto siffatta teoria, sarebbe un rendere quasi eguale il Sovrano ad un uomo privato. Simili difficoltà toccò l' Autore producendo per parte degli avversarj le seguenti objezioni = Bisogna dunque assolutamente che un principe si limiti ai suoi diritti personali, e tutt' al più qualora il bisogno lo esiga, all' autorità giudiziaria? Non dev' egli governare e dirigere al bene le azioni libere de' suoi sudditi? Non potrà egli, colla sa-

viezza delle sue leggi, rendere il suo popolo più numeroso, più ricco, più illuminato, spingerlo verso la pratica di tutte le virtù, e preservalo dal vizio e dalle sue proprie follie? I vostri principj non privano essi il sovrano dei suoi più nobili attributi, e della più bella parte dei suoi diritti, per ridurlo alla condizione di un semplice particolare ricco e libero, destinato per così dire, a consumare i frutti della terra in una molle e oziosa indolenza?

Risponde però esso con eleganza e convincimento ne' seguenti termini = Queste parole sdolcinate d' un dispotismo filosofico, imprestando la voce delle sirene, non c' imporranno affatto, e noi riputiamo arditamente, che sulle prime un Principe, che governa i suoi proprj affari con giustizia e saviezza, e che di più protegge pure i diritti degli altri, non è perciò nè ozioso, nè inutile; che in questa doppia disposizione la sicurezza, la felicità, e la civilizzazione del popolo prospereranno da se stesse; che un Principe non deve mai invadere violentemente i diritti altrui, e che, attesa l' impossibilità di tutto conoscere, attesi i confini naturali del tempo e delle forze dell' uomo, sarà sempre più

saggia cosa di non troppo ingerirsi negli affari, e negli interessi dei suoi sudditi, quand' anche si potesse farlo senza ingiustizia. (1) D' altro canto noi rispettiamo troppo la legge di amore e di benevolenza, per restringere le obbligazioni del Sovrano a doveri puramente negativi. Ma i suoi sforzi per concorrere all' altrui felicità debbono essere prima di tutto subordinati alla giustizia; non gli è permesso di spogliare gli uni per arricchire gli altri, di fare un male perchè ne risulti un bene; atteso che dal male non deriva mai il bene, e un cattivo albero non può produrre mai buoni frutti.

Così ciascun Principe può fondare, sia colla propria fortuna, sia coi sussidj volontarj dei suoi sudditi, ogni sorte d' intraprese, di stabilimenti utili in favore della agricoltura, dell' industria, del commercio, delle scienze e delle arti, e per sollievo dei poveri, degli ammalati, degli afflitti ec. E se gli conviene in altre di esercitare un influenza sulle azioni libere dei suoi sudditi, di secondare od inceppare l' esecuzio-

(1) Nulla di più funesto, *notò l' Autore*, della manìa di tutto governare. Possono tutt' i Principi, e loro consiglieri filosofi pensar con Tacito = *quam grave, et intollerandum sit cuncta regendi opus* =,

ne di certi progetti; gli resta perciò fare una moltitudine di espedienti indiretti; la possanza de' suoi favori, o de' suoi disfavori, onde egli è padrone di disporre; la forza del suo esempio, quello della considerazione, e della deferenza volontaria dei suoi sudditi, mezzi nobili ed efficaci, il cui saggio impiego costituisce la vera arte di regnare, procura al Principe la preferenza in tutt' i casi, in cui i suoi disegni si trovano in opposizione cogli altrui diritti, e lo mette a portata di governare e di guidare i suoi sudditi come per via d' incantesimo, lasciando loro in sostanza una piena libertà nell' esercizio de' loro diritti. Perocchè qual forza non ha maj l' esempio del Sovrano (1)? In quante occasioni i sudditi non hanno essi bisogno di ricercare le sue grazie, e i suoi benefizj, e di piegare per conseguenza la loro volontà alla sua, e di accomodarsi alle sue conosciute intenzioni? In una parola, offrire allettamenti e presentare inconvenienti, ricusare favori e van-

(1) Qualis Rex, talis grex; Regis ad exemplum totus componitur orbis.

Secundum judicem populi, sic et ministri ejus: et qualis rector est Civitatis, talis et inhabitantes in ea, *Ecclesiastic.* X, 2.

taggi, ecco il vero mobile per impegnare gli uomini ad azioni lodevoli, e distoglierli da altre che la stretta giustizia non avrebbe loro interdette. Ora in tal genere tutto il vantaggio è pure dal canto dei Principi; atteso ch' essi possono dare e togliere tante cose, alle quali aspirano i loro sudditi. Tutta volta questa influenza indiretta, quantunque legittima di sua natura, non deve essere mai impiegata nè in un modo inumano, nè per soddisfare semplici capricci, ma solamente per ottenere un vero bene. Così, per citare soltanto alcuni esempj, il Sovrano non può in vero costringere alcuno al tale modo di agricoltura, nè prescrivere a suoi sudditi di coltivare certi rami d' industria e di commercio; ma nulla gli impedisce d' incoraggiare i metodi perfezionati, per via di esperienze fatte nei proprj demanj, di premj, di distinzione ec. di sostenere intraprese utili per mezzo di anticipazioni, di favori, e di altre facilitazioni; e di paralizzare al contrario speculazioni nocive e immorali; rifiutando loro gli stessi soccorsi; similmente non vi è dubbio, che il Sovrano non è fatto per essere maestro di scuola e di disciplina di tutt' i suoi sudditi; non è del suo dovere, nè del suo diritto di menarli sforzosamente

mediante le sue leggi all' istruzione, all' economía, all' amore del travaglio, alle virtú private di ogni genere, nè di castigare gli abbagli che fanno torto soltanto ai loro autori; ma é per lui una nobile e onorevole condotta; e che consegue lo stesso scopo; l' onorare, l' inalzare, e il distinguere uomini pieni di scienza, di buone qualità, e di religione; il far sentire il suo disprezzo a chiunque è immorale, vile, e corrotto; e il seguire la legge della natura secondando piuttosto la prosperità della virtù, delle cognizioni, e del travaglio, che cercando di arrestare, con pensioni ed altri mezzi simili, la ruina naturale ch' è riserbata al vizio, all' infingardaggine e all' ignoranza. Lo stabilire per via di costringimento una società di reciproca sicurezza contro gl' incendj, non potrebbe conciliarsi colla rigorosa giustizia: ma è permesso al Principe di ricusare in caso di bisogno ogni soccorso a coloro che non vogliono entrare in una associazione sì caritatevole, d' interdir loro persino certe pubbliche collette ec., affin di distoglierli dal loro egoismo. Così pure per parlare di una misura assai comune oggidì, ci sembra che un Principe non ha il diritto di prescrivere ai suoi sudditi, sotto pene severe, la frequen-

tazione di certe scuole, nè di proibire ad essi di seguirne altre, specialmente università straniere; ma s' ei vuole prevenire l' irruzione di dottrine false e perniciose ne' suoi stati, o pure se è di suo interesse, il favorire e il far prosperare gli stabilimenti d' istruzione e di educazione nel suo proprio paese; egli può dichiarare con tutta giustizia, che ammetterà alle cariche, e agli impieghi che sono di sua nomina sol quelli, che hanno fatto i loro studj nelle università nazionali; stante che, senza ferire i diritti di alcuni, egli è libero di dare siffatti impieghi a chi meglio gli pare. In una parola non vi è disegno, non vi è veduta legittima che un Principe non possa spingere avanti, ed anche compiere senza rendersi infedele alla giustizia, e senza oltrepassare i limiti del suo diritto. Questa sorte di espedienti indiretti sono anche più efficaci dell' aperto costringimento; lungi dal ferire la libertà, essi la dirigono insensibilmente secondo la volontà del Sovrano; ma da che si vuole, secondo i nostri sistemi moderni, operar tutto colla violenza, e dacchè i nostri filosofi danno a uno stabilimento di coazione, ad una specie di casa di reclusione forzosa, il nome di libertà e di stato costituzionale, sembra

che il vero talento di regnare siasi perduto. Le sole donne oggidì conoscono quest' arte, perciocchè le medesime han tutto in cuore, e in esse il sentimento e l' affezione, sono ancora qualche cosa. I moderni governanti al contrario, non sanno quasi più far uso del gran numero de' mezzi giusti che la natura mette a loro disposizione; limitandosi o ad ordinanze o ad imperiose proibizioni, che provocano sempre una certa opposizione, rischiano continuamente di vedere la loro autorità compromessa, ed incontrano una moltitudine di ostacoli, che sarebbe stato facile di evitare, di appianare procedendo in un altra maniera.

In tal guisa adunque i confini del potere sovrano trovansi in quella stessa regola che limita la libertà di tutti gli uomini, evitare il male e fare il bene, non nuocere ad alcuno, essere anzi utile agli altri secondo la misura delle sue forze: ecco in due parole il compendio di tutt' i doveri dei Principi. E siccome nulla è tanto deplorabile quanto il vedere colui, che dovrebbe brillare col suo esempio, che dovrebbe ajutare e proteggere colla sua potenza, vederlo, dissi, divenire al contrario l' autore e il fautore di ogni ingiustizia e di ogni durezza; così del pari non v' è spettacolo più sublime, e più tenero sulla terra, di quel

che lo sia di contemplare un Sovrano, che messo all' apice della fortuna umana rispetta e fa rispettare ogni giustizia, impiega il suo potere solamente a fare il bene, onora, seconda, e ricompensa nè suoi sudditi l' adempimento di tutt' i doveri, lo sviluppo e la pratica di tutte le virtù, vera sorgente di ogni felicità pubblica e particolare; un Sovrano, in una parola, che anche sotto tal rapporto ubbidisce fedelmente alla legge della natura, e si conduce da vero Luogotenente di Dio (1) =. In questo tratto profondo egualmente che sublime e presso che divino, non trovasi più buon senso, che in una intera biblioteca politica? Sfidiamo tutti i Politici passati, presenti, e futuri a dire altrettanto, e con altrettanta ragionevolezza, e con altrettanta verità, e con altrettanta soddisfazione dell' intelletto, non meno che del cuore umano. Resta dunque inconcusso, che la Sovranità o il potere patrimoniale supremo è il risultato di una naturale superiorità in ricchezze, giunta all' indipendenza coi mezzi naturali sovracennati; potere quindi, ed insieme un diritto *proprio*, *personale*, ed *individuale*, derivante *immediatamente* da Dio, e da Lui sottoposto, per l' esercizio, alla legge naturale di *giustizia*, e di *carità*.

(1) Tom. 3. pags 530 538.

Errata	*Corrige*
pag. 6. *lin.* 11. tutti al pensare loro	tutti, al pensare loro
15. „ 3. Groziani consequenza	Groziani in conseguenza
Id. „ 15. potere naturale sia	potere sia naturale
17. „ 24. umano giudizio	umano potere
22. „ 25. il iovane	il giovane
24. „ 10. di dipendenza cioè di servitù	di dipendenza, cioè, di servitù
25. „ 21. Commilitari	commilitoni
26. „ 7. rapporti di diverso	rapporti di sì diverso
27. „ 30. *facoltà*, che	*facoltà*, e che
30. „ 8. *sempiternae*	*sempiterna*
40. „ 4. popolo, con	popolo con
51. „ 4. de cambj	di cambj
52. „ 13. avvenimento, il superiore	avvenimento il superiore
53. „ 3. fine a presentarsi	fine presentarsi
Id. „ 4. *successione*: ciò	*successione*, ciò
58. „ 17. Medicum; propter	Medicum, propter
Id. „ id. necessitatem et	necessitatem etenim
59. „ 5. altri, diventa	altri diventa
Id. „ 23. potere col	potere, col
61. „ 12. mediatamente soltanto;	mediatamente;
62. „ 20. direi	diremmo
63. „ 4. universale che	universale, che
69. „ 7. *impieghi*, chi	*impieghi* che
70. „ 9. diritto, e officio	diritto, un' officio